



Atti 401/2017 - all. 12

DATA DI PUBBLICAZIONE AI SENSI
DELL'ART. 29, COMMA 1 DEL D.Lgs. 50/2016

17.10.2017

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMOCOLTURA, COMPRENDEnte GLI STRUMENTI UNITAMENTE AGLI ACCESSORI, I RELATIVI FLACONI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI NONCHÈ IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI STESSI, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO", ALL'ASST DI MONZA ED ALL'ASST FATEBENEFRATELLI SACCO



INDICE:

- ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
- ARTICOLO 2 - SISTEMI OGGETTO DELLA FORNITURA
- ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO
- ARTICOLO 4 - CARICHI DI LAVORO
- ARTICOLO 5 - OFFERTA
- ARTICOLO 6 - AGGIUDICAZIONE E VALIDAZIONE DEI SISTEMI
- ARTICOLO 7 - CLAUSOLA DI ADESIONE - FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO
- ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE E DEI FLACONI
- ARTICOLO 9 - EVENTUALI AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI
- ARTICOLO 10 - SICUREZZA INFORMATICA, CONFORMITÀ D.LGS. N. 196/2003 E CONNESSIONE
AI SISTEMI ESISTENTI
- ARTICOLO 11 - NORME DI SICUREZZA
- ARTICOLO 12 - APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E SULLA
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI (D.LGS. N. 81/2008)
- ARTICOLO 13 - CONTROLLI/VIZI SULLE FORNITURE
- ARTICOLO 14 - GARANZIE
- ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
- ARTICOLO 16 - PENALITÀ/RISOLUZIONE CONTRATTUALE
- ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA
- ARTICOLO 18 - PAGAMENTO FATTURE
- ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE



ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto la "FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMOCOLTURA" occorrenti alla Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico", all'ASST di Monza e all'ASST Fatebenefratelli Sacco.

Tali Sistemi comprendono apparecchiature ed accessori, interfacciamento ai Sistemi in uso presso i Laboratori, da installarsi a carico della ditta aggiudicataria e relativi flaconi, materiali di consumo complementari nonché il servizio di assistenza tecnica atto a garantire la funzionalità dei Sistemi stessi.

La procedura darà vita a distinti rapporti contrattuali intercorrenti tra l'impresa e ciascun Ente. Tali rapporti, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo la determinazione di aggiudicazione definitiva, con la stipula dei relativi contratti. Ogni contratto potrà differire per quanto riguarda modalità di consegna, fatturazione, collaudo e assistenza tecnica, in base alla diversa organizzazione di ogni Ente.

ARTICOLO 2 - SISTEMI OGGETTO DELLA FORNITURA

La fornitura, a lotto unico e indivisibile, ha per oggetto dei Sistemi per l'esecuzione delle indagini emocolture composti da:

- apparecchiature automatiche di incubazione e lettura;
- relativi flaconi;

le caratteristiche devono rispondere alle esigenze dei Laboratori, descritte negli allegati sotto elencati:

- caratteristiche tecniche, strumentali e operative del sistema (**Allegato A**);
- flaconi/carichi di lavoro (**Allegato B**).

2.1 Caratteristiche dei Sistemi

La/e apparecchiatura/e deve/devono essere nuova/e, unitamente agli accessori necessari al buon funzionamento della/e stessa/e, compreso gruppo di continuità e stabilizzatore e rispondere alle specifiche indicate nell'**Allegato A**;

APPARECCHIATURE IN LOCAZIONE:

L'impresa dovrà concedere in locazione, entro 30 gg., dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione, tutta la strumentazione occorrente all'esecuzione degli esami.

Nella locazione dovranno essere compresi:

- consegna, trasporto ed installazione, a carico delle ditta aggiudicataria;
- nel caso fosse necessario, fornitura di piano di lavoro e quanto occorrente per rendere ergonomica la postazione dell'operatore, da concordare con i responsabili dei Laboratori degli Enti partecipanti;
- l'effettuazione delle verifiche di sicurezza secondo le vigenti norme CEI, così come meglio specificato di seguito;
- i corsi di addestramento;
- l'assistenza tecnica *full-risk*, omnicomprensiva (parti di ricambio e/o deteriorabili inclusi) comprensiva della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la fornitura di strumentazione sostitutiva in caso di malfunzionamento;
- l'aggiornamento *Hardware* e *Software* e tutte le attrezzature necessarie e complementari all'esecuzione del Servizio;
- il ritiro della strumentazione al termine del contratto.



Le apparecchiature devono essere predisposte per eventuali connessioni con gli impianti e reti esistenti.

Sarà considerato requisito preferenziale l'implementazione di un sistema di diagnosi e supporto remoto delle apparecchiature (tutti gli oneri per i collegamenti sono da intendersi a carico dell'impresa aggiudicataria),

Le apparecchiature e/o attrezzature dovranno essere fornite in locazione e dovranno essere conformi alle normative vigenti e alle specifiche richieste nonché consentire il pieno soddisfacimento degli obiettivi fissati con il loro utilizzo.

Tutte le apparecchiature/attrezzature dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle direttive e norme comunitarie vigenti all'atto della consegna; nessun onere aggiuntivo potrà essere richiesto per quanto riguarda gli eventuali adeguamenti previsti dalle novità normative durante l'esecuzione del contratto.

In particolare l'impresa dovrà adottare tutti gli accorgimenti e dovrà fornire tutte le prescrizioni d'uso necessarie ad evitare il verificarsi di incidenti di qualsiasi tipo durante l'utilizzo della strumentazione in dotazione.

VERIFICA DI CONFORMITÀ O ATTESTAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE

Al fine di accertare la regolare esecuzione del contratto, l'amministrazione contraente procederà, ai sensi della vigente normativa.

2.2 Il servizio di assistenza, che deve assicurare:

- installazione del/dei sistema/i e successiva disinstallazione a fine periodo contrattuale o di prova se la stessa risultasse negativa;
- interfacciamento bidirezionale al *software* gestionale dei Laboratori e relativo collaudo funzionale;
- manutenzione preventiva (almeno semestrale) e straordinaria, coperte da contratto *full-risk* come meglio di seguito specificato. Sono escluse le attività routinarie che da manuale d'uso sono indicate come da effettuarsi a carico del personale utilizzatore di Laboratorio. I manuali d'uso dovranno essere redatti in lingua italiana;
- il contratto *full-risk*, valido per tutta la durata della locazione a partire dall'installazione, deve garantire assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, per i difetti di costruzione e per i guasti dovuti all'utilizzo e/o a eventi accidentali non riconducibili a colpa grave o a uso improprio degli operatori. Il contratto *full-risk* comprende, oltre che tutte le parti di ricambio, anche tutto il materiale consumabile, incluso il necessario per le attività preventive e i controlli funzionali/taratura, sia a carico del produttore o suo delegato sia a carico del personale di reparto per le attività periodiche routinarie;
- In caso di guasto l'intervento tecnico deve essere espletato nella giornata in cui viene effettuata la chiamata di assistenza. Nel caso in cui la durata della riparazione superi le 48 ore solari dovrà



essere fornita un'apparecchiatura sostitutiva di caratteristiche uguali o superiori a quella oggetto del contratto, per tutto il periodo della riparazione. Dovrà inoltre essere concordata con il Responsabile del Laboratorio una soluzione che, senza aggravii economici per la stazione appaltante, consenta il prosieguo dell'attività del Laboratorio stesso. Nel caso in cui il numero delle riparazioni causate da guasti rilevanti, legati a difetti o a non affidabilità dell'apparecchiatura, raggiunga il totale di 4 durante il periodo di garanzia, l'apparecchiatura o l'accessorio dovranno essere sostituiti;

- nel periodo di locazione, all'interno del contratto, dovranno essere effettuate anche le verifiche di sicurezza elettriche previste dalla normativa vigente, le verifiche funzionali, le calibrazioni e le manutenzioni preventive previste dal produttore, comprensive del necessario materiale di consumo e relative attestazioni e certificati di taratura. Le verifiche di sicurezza elettriche dovranno avere cadenza biennale mentre per le manutenzioni periodiche (funzionali, preventive) ci si dovrà attenere alle raccomandazioni del fabbricante, a meno che nel corso dell'appalto non si verifichino fatti che facciano richiedere una periodicità più breve. Le attività in parola dovranno essere pianificate con anticipo (indicativamente 3 mesi) insieme al personale utilizzatore. Dovrà essere garantito per tutto il periodo di *full-risk* il medesimo livello qualitativo delle attrezzature accertato al momento del collaudo: in caso di scadimento delle prestazioni di uno o più componenti, esplicitato dall'utilizzatore, non risolvibile con normali interventi di manutenzione, l'impresa provvederà a sostituire tali componenti con attrezzature nuove, identiche o migliori rispetto alla fornitura originale. Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature, dovrà essere fatta pervenire all'U.O.C. Ingegneria Clinica, che dovrà comunque essere preavvisata prima di ogni intervento;
- la calibrazione periodica delle apparecchiature e/o accessori dei Sistemi, con rilascio delle relative attestazioni, potrà essere effettuata in coincidenza con la manutenzione preventiva e/o in occasione di interventi sulle parti critiche dei sistemi, previo accordo con il reparto;
- le consultazioni telefoniche dovranno avere un tempo massimo di risposta alla chiamata non superiore all'ora. Nel caso di malfunzionamento dell'analizzatore o accessori, l'intervento del personale di assistenza deve essere effettuato entro 8 (otto) ore lavorative dalla segnalazione, dal lunedì al sabato compreso, esclusi i giorni festivi;
- il corso di addestramento all'uso del Sistema dovrà essere organizzato per almeno 4 (quattro) persone, due dirigenti/laureati e due tecnici, da effettuare con modalità e tempi da concordare con i Direttori dei Laboratori. Dovrà inoltre essere organizzata una formazione sull'apparecchiatura rivolta al personale dell'Ingegneria Clinica circa il funzionamento e un primo supporto al reparto;
- gli aggiornamenti del programma, degli archivi e/o delle apparecchiature ed eventuali upgrade dei sistemi dovranno essere inclusi e gratuiti, comprensivi dell'HW e SW necessari. L'effettuazione degli aggiornamenti dovrà comunque essere oggetto di approvazione da parte della stazione appaltante.

2.3 Fornitura di flaconi per emocoltura, flaconi e materiale di consumo per l'effettuazione delle determinazioni analitiche, secondo le specifiche indicate negli Allegati A e B. Per determinazione si intende l'operazione mediante la quale la strumentazione esegue una singola tipologia di indagine. I flaconi devono essere idonei al trasporto mediante posta pneumatica.



ARTICOLO 3 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà la durata di **60 (sessanta) mesi** eventualmente rinnovabile per **ulteriori 60 (sessanta) mesi**. La data di decorrenza del contratto sarà indicata nella lettera di aggiudicazione della fornitura trasmessa dalla Fondazione IRCCS, entro 30 (trenta) giorni dalla data di validazione del Sistema.

Al termine del quinquennio, ogni Amministrazione contraente ha la facoltà di rinnovare il rapporto contrattuale per un ulteriore quinquennio (60 mesi), in forza di provvedimento motivato, allorquando verifichi, in particolare, che non siano stati introdotti sul mercato nuovi prodotti, tecnicamente e/o clinicamente innovativi tali da avere determinato un cd. salto tecnologico rispetto ai prodotti forniti dalle imprese aggiudicatrici e/o che permangano ragioni di interesse pubblico alla prosecuzione del rapporto contrattuale (ad esempio in relazione alle condizioni del mercato).

Ai sensi dell'art. 106, comma 11 del d.lgs. n. 50/2016, è prevista la facoltà di prorogare il contratto derivante dalla presente procedura per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie all'individuazione del nuovo contraente e, comunque, per non più di 12 (dodici) mesi. In tale eventualità la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare la fornitura alle medesime condizioni contrattuali.

Ove sopraggiungano ragioni di interesse generale connesse all'organizzazione della rete dei laboratori, l'Amministrazione contraente si riserva di revocare, in ogni momento, in tutto o in parte, il contratto in essere, fatto salvo il rispetto di un termine di preavviso pari ad almeno 3 (tre) mesi.

ARTICOLO 4 - CARICHI DI LAVORO

I carichi di lavoro annuali, suddivisi per tipologia di esame ed elencati nell'**Allegato B** sono puramente indicativi e, pertanto, potranno subire variazioni in più o in meno nel corso della fornitura senza che la ditta aggiudicataria possa sollevare eccezioni di sorta.

ARTICOLO 5 - OFFERTA

5.1 OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere completa di tutta la documentazione richiesta nel presente capitolato e dovrà indicare quanto di seguito specificato.

5.1.1 Per gli strumenti e accessori dei medesimi:

- numero e tipo di strumenti e relativi accessori che le ditte offerenti intendono installare con indicazione, se disponibile, dei codici CND e RDM, allegando il relativo materiale descrittivo. Dovranno essere forniti apparecchiature ed accessori nuovi
- caratteristiche tecniche, funzionali e potenzialità degli strumenti offerti, che dovranno essere conformi alle specifiche dell'**Allegato A**



- gamma completa degli esami che i Sistemi proposti sono in grado di effettuare, oltre a quelli indicati nell'**Allegato B**, che devono essere comunque garantiti alla data di presentazione dell'offerta;
- tempi tecnici necessari per eventuali opere o altri interventi essenziali per l'installazione (opere edili, elettriche, idrauliche o quant'altro la ditta ritenga indispensabili per il buon funzionamento dei Sistemi, previa visione dei locali destinati all'installazione). La Ditta dovrà farsi rilasciare, da ogni ente, certificazione di avvenuto sopralluogo e presa visione a firma del Responsabile dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, da allegare all'offerta tecnica. Tali opere, a carico della ditta aggiudicataria, dovranno essere preventivamente concordate con il Responsabile del Laboratorio che si attiverà per le relative autorizzazioni da parte della Direzione Medica di Presidio, dell'U.O.C. Ingegneria Clinica e del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente.

5.1.2 *Per il servizio di assistenza:*

- sede, numero di telefono, fax ed indirizzo *e-mail* cui rivolgersi, numero dei tecnici addetti al servizio e nominativo del referente responsabile del servizio stesso;
- elenco di tutti i pezzi di ricambio e consumabili che verranno forniti per il corretto svolgimento della manutenzione ordinaria a carico dei Laboratori;
- impegno ad organizzare il corso di addestramento come indicato nel punto 2.2;
- impegno a fornire al reparto utilizzatore il manuale d'uso in formato cartaceo o elettronico dell'apparecchiatura in lingua italiana;
- gli oneri derivanti dall'eventuale collegamento tra i Sistemi e la Sede del Servizio di manutenzione saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

5.1.3 *Per i flaconi:*

- le caratteristiche tecniche sono conformi alle specifiche richieste. In proposito dovrà essere allegata all'offerta relazione con indicato quanto previsto nell'**Allegato A**.
- per ciascun prodotto proposto dovranno essere allegate all'offerta la scheda tecnica (*package insert*) e la scheda dati di sicurezza, come previsto dal "*Regolamento 830/2015*", ambedue in lingua italiana.

5.1.4 *Per i prodotti/materiali complementari e calibratori:*

- elenco dei prodotti/materiali complementari (toner per stampante, cd per *back up* dati, ecc) unitamente ai quantitativi dei medesimi necessari per l'effettuazione delle determinazioni stimate e di controlli di qualità che saranno forniti a titolo gratuito.

5.1.5 *Per gli aspetti qualitativi:*

- dichiarazione di impegno a mantenere, per tutta la durata del contratto, livelli qualitativi dei Sistemi sovrapponibili a quelli riscontrati nella fase di validazione.



5.1.6 Per la sicurezza informatica

- relazione in merito a quanto richiesto nell'articolo 10 "Sicurezza informatica, conformità 196/2003 e connessione ai sistemi esistenti". Inoltre dovranno essere presentate le policy di sicurezza informatica con particolare riferimento a:
 - a) tempi di aggiornamento dei sistemi operativi per patch classificate "security" e "critical" o eventuale altra equivalente terminologia utilizzata dal produttore del sistema operativo;
 - b) policy per l'antivirus;
 - c) policy di *hardening* vale a dire predisposizione del *software* per limitare il più possibile i servizi inutili che possono introdurre vulnerabilità.

5.2 OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, inerente tanto le apparecchiature quanto i materiali, si presume onerosa, nel rispetto dei non valicabili limiti di valore posti a base d'asta, in ogni sua singola componente, fatta salva la libertà degli operatori economici di non quotare specifici elementi dei sistemi offerti (quali, ad esempio, le apparecchiature principali e quelle accessorie, i *software* e i materiali di consumo) e dovrà indicare quanto di seguito specificato.

5.2.1 per gli strumenti:

- prezzo unitario di listino per ogni apparecchiatura offerta;
- canone annuale di locazione;
- canone annuale per l'assistenza tecnica *full-risk*;
- **valore totale annuale I.V.A. esclusa;**
- **valore totale quinquennale I.V.A. esclusa.**

5.2.2 per ciascuna tipologia di determinazione

- nome commerciale dei prodotti (flaconi); numero di codice catalogo/listino; numero di flaconi contenuti in una confezione ed il tipo di confezione proposta;
- quantità di confezioni necessarie per la realizzazione del numero di determinazioni previste in ragione d'anno nell'**Allegato B**;
- **costo a confezione;**
- percentuale dell'aliquota I.V.A.;
- **valore totale annuale I.V.A. esclusa;**
- **valore totale quinquennale I.V.A. esclusa;**
- costo eventuali materiale complementare;

5.2.3 per i Sistemi:

- valore complessivo dei Sistemi (apparecchiature + materiale di consumo).



I prezzi offerti, fissati al momento dell'aggiudicazione, resteranno fissi ed invariati per l'intero periodo della fornitura.

ARTICOLO 6 - AGGIUDICAZIONE E VALIDAZIONE DEI SISTEMI

6.1 *Proposta di aggiudicazione*

La proposta di aggiudicazione sarà effettuata a favore della ditta che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, previa valutazione e verifica della documentazione/offerta tecnica, per accertare positivamente la rispondenza di quanto proposto rispetto a quanto richiesto dagli **Allegati A, A.1 e B**.

6.2 *Validazione funzionale dei Sistemi*

Per esigenze di salvaguardia della continuità, qualità ed affidabilità dell'attività di ciascun Laboratorio, l'aggiudicazione sarà subordinata all'esito positivo di un periodo di prova, necessario per la validazione del Sistema, da eseguire "in parallelo" all'utilizzo delle procedure esistenti, della durata di 30 giorni come termine massimo, dalla data del collaudo tecnico delle apparecchiature ed accessori componenti il Sistema.

Per la validazione l'Ente, tramite l'U.O.C. Farmacia e/o l'U.O.C. Laboratorio Analisi, si riserva la facoltà di richiedere elementi integrativi circa i contenuti tecnici dei Sistemi, fino a conseguire la perfetta conoscenza e la corretta interpretazione di quanto proposto dalla ditta concorrente.

Per il periodo di prova la ditta dovrà fornire, a titolo gratuito, tutto il materiale necessario per effettuare la validazione per un quantitativo massimo dell'1% dei quantitativi stimati, riportati nell'**Allegato B**.

La U.O.C. Farmacia potrà richiedere, qualora risultasse indispensabile per il completamento della prova, un ulteriore quantitativo comunque non superiore al 50% (cinquanta per cento) del precedente che dovrà essere fornito senza alcun costo per l'Ente.

Le modalità di validazione dei Sistemi avverrà secondo quanto disposto dall'**Allegato C**.

Dovrà essere, inoltre, fornita all'U.O.C. Ingegneria Clinica la seguente documentazione:

- documento di trasporto dell'apparecchiatura;
- dichiarazione di conformità ai sensi delle leggi e/o direttive vigenti con indicazione delle norme tecniche specifiche applicate;
- rapporto di lavoro inerente all'installazione firmato dal tecnico della ditta;
- risultati delle verifiche elettriche di sicurezza eseguite a cura e a carico della ditta dopo l'installazione (strisciata o foglio A4);
- manuale d'uso in doppia copia di cui almeno una in formato elettronico.

A fronte della validazione da farsi a cura dell'U.O.C. Laboratorio Analisi, in contraddittorio con un rappresentante qualificato della ditta, dovrà essere sottoscritto apposito verbale predisposto dall'U.O.C. Laboratorio Analisi.



Qualora l'esito della validazione risultasse negativo, ovvero non dovesse confermare le prestazioni richieste, la ditta dovrà provvedere a sue spese alla disinstallazione del Sistema, entro 20 giorni massimo dalla data di comunicazione dell'esito, previo accordo con l'U.O.C. Ingegneria Clinica. Conseguentemente, con analoga procedura, si provvederà a favore della successiva ditta migliore offerente in graduatoria.

6.3 *Aggiudicazione*

L'aggiudicazione sarà effettuata verosimilmente entro 30 (trenta) giorni dalla data di validazione funzionale dei Sistemi.

ART. 7 - CLAUSOLA DI ADESIONE – FORME COLLETTIVE DI ACQUISTO

Durante il periodo di vigenza del contratto, gli enti sanitari pubblici di seguito elencati:

1. ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda;
2. ASST Fatebenefratelli Sacco;
3. ASST Santi Paolo e Carlo;
4. ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
5. ASST Nord Milano;
6. ASST Rhodense;
7. ASST Ovest Milanese;
8. ASST Melegnano e della Martesana;
9. ASST di Lodi;
10. Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico";
11. Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori;
12. Fondazione IRCCS Neurologico Carlo Besta;
13. Azienda Regionale Emergenza Urgenza (AREU);

e i seguenti ulteriori enti sanitari pubblici di seguito elencati:

- A. ASST di Monza;
- B. ASST di Vimercate;
- C. Fondazione IRCCS Policlinico "San Matteo" di Pavia,

sono facoltizzati a procedere all'acquisto dei dispositivi oggetto della presente procedura, aggiudicati al prezzo offerto in gara, anche nel caso di mancata partecipazione alla presente procedura concorsuale. L'adesione da parte degli enti sanitari pubblici suindicati dovrà intervenire entro i primi 36 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva e potrà comportare un aumento del valore complessivo dei contratti stipulati in forza della presente procedura, non superiore al 300% (trecento per cento) dell'importo complessivo aggiudicato.

Ogni ditta offerente è chiamata a dichiarare, in sede di gara, la disponibilità o meno ad accettare la propria adesione alla forma collettiva d'acquisto sopra descritta, inserendo la dicitura nella dichiarazione di cui all'art. 8.3.A/7 del disciplinare di gara.

L'adesione postuma comporterà, per gli enti sanitari pubblici aderenti, gli obblighi contrattuali previsti nella regola di gara. In particolare, la durata del contratto scaturente dall'adesione postuma agli esiti della



procedura di gara, non potrà eccedere quella dedotta nella determinazione di aggiudicazione dell'Amministrazione capofila.

L'Amministrazione capofila, per qualsivoglia titolo o ragione, non sarà coinvolta nei rapporti contrattuali che si stabiliranno tra l'aggiudicatario e gli enti sanitari contraenti, restando la medesima Amministrazione capofila, del tutto estranea in merito.

ARTICOLO 8 - MODALITÀ DI CONSEGNA DELLE APPARECCHIATURE E DEI FLACONI

8.1 Modalità di consegna, installazione, collaudo e ritiro al termine del contratto

La Ditta che avrà proposto l'offerta economicamente più vantaggiosa entro **30 (trenta) giorni** dalla data della richiesta/ordine, dovrà consegnare, a proprie spese e rischio, le apparecchiature e gli accessori componenti il Sistema, oggetto della presente gara, presso la Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico", previo accordo con l'U.O.C. Ingegneria Clinica e l'U.O.S. Prevenzione e Protezione.

Prima dell'installazione dovrà essere programmato un incontro, da concordarsi con l'U.O.S. Prevenzione e Protezione della Fondazione IRCCS, al fine di una puntuale valutazione dei rischi residui connessi all'installazione stessa (e-mail: prevenzioneprotezione@policlinico.mi.it – Tel. 02/ 55035228).

La Ditta si farà carico dell'onere del trasporto degli analizzatori, della loro installazione, della rimozione e trasporto alla discarica dei relativi imballaggi.

Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna la Ditta dovrà effettuare, su richiesta dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, preventivamente concordata con l'U.O.S. Prevenzione e Protezione, unitamente all'U.O.C. Laboratorio Centrale, per quanto di competenza, tutte le operazioni di messa in funzione e di collaudo tecnico delle apparecchiature e accessori per il quale dovrà essere sottoscritto apposito verbale predisposto dall'U.O.C. Ingegneria Clinica.

Superate positivamente le relative prove di validazione del Sistema, lo stesso sarà considerato idoneo a tutti gli effetti e si procederà all'adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva.

Al termine del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere, a sue spese, alla disinstallazione del Sistema ed al suo ritiro entro 20 (venti) giorni massimo dalla richiesta dell'U.O.C. Ingegneria Clinica.

8.2 Modalità di consegna dei flaconi e materiale di consumo

La Ditta aggiudicataria dovrà effettuare le consegne franco magazzini dell'U.O.C. Farmacia sito in Via Commenda, 9 - 20122 Milano - dal lunedì al giovedì, dalle ore 8.30 alle ore 15.30 ed al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Per quanto riguarda gli Enti aggregati le consegne andranno effettuate nei rispettivi magazzini delle UU.OO.CC. Farmacia

La merce dovrà essere consegnata a seguito dell'emissione di regolare ordine da parte dell'U.O.C. Farmacia, nelle quantità e qualità descritte nell'ordine stesso, frazionamento ove richiesto, entro sette giorni dalla data di trasmissione dell'ordine.



Eventuali richieste di consegna urgente, che saranno trasmesse "via mail o via fax", dovranno essere evase entro 24 (ventiquattro) ore lavorative dalla trasmissione.

Qualora ciò non fosse possibile, il fornitore provvederà a darne tempestiva comunicazione alla U.O.C. Farmacia, il quale potrà concordare la consegna di almeno un acconto, in attesa della consegna del saldo.

Al momento della consegna, i prodotti dovranno avere una validità residua di almeno 6 (sei) mesi.

Ogni confezione di ciascun prodotto dovrà contenere, redatte in lingua italiana, le istruzioni circa la modalità di utilizzo, di conservazione e le indicazioni circa la stabilità del materiale.

I documenti di trasporto devono obbligatoriamente indicare, tra l'altro: data e numero di ordine emesso dall'U.O.C. Farmacia, il numero del lotto di produzione dei singoli prodotti, ove previsto e quant'altro indicato dalle norme della legislazione vigente. Nel medesimo documento, ovvero in apposita scheda allegata allo stesso, dovranno essere specificati obbligatoriamente, oltre ai numeri dei lotti di produzione, la data di scadenza dei medesimi, nonché il numero di confezioni per ogni lotto.

La Ditta deve garantire che vengano rigorosamente osservate le idonee modalità di conservazione dei materiali anche durante la fase di trasporto.

Con la prima consegna dei flaconi, ove previsto, la Ditta dovrà rassegnare all'U.O.C. Farmacia la scheda di sicurezza (in triplice copia ed in lingua italiana) e fornire in formato elettronico al Servizio di Prevenzione e Protezione (prevenzioneprotezione@policlinico.mi.it) la/le scheda/e dati di sicurezza come previsto dal come previsto dal "Regolamento Europeo 830/2015" e curarne l'eventuale aggiornamento della medesima durante tutta la fornitura.

La ditta, contestualmente ad ogni consegna, dovrà fornire ai Laboratori certificazione di avvenuti controlli di sterilità e di fertilità dei singoli lotti.

L'aggiudicataria si impegna, in caso di dismissione, a qualsiasi titolo, degli analizzatori installati presso ciascun Laboratorio, a ritirare le confezioni fornite e non ancora utilizzate, per le quali dovrà essere emessa nota di accredito.

ARTICOLO 9 - EVENTUALI AGGIORNAMENTI TECNOLOGICI

Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei Sistemi (strumentazione, flaconi, materiali di consumo) che dovessero intervenire nel periodo di validità del contratto, dovranno essere approvate dai Responsabili dei Laboratori, di concerto con i Responsabili dell'U.O.C. Ingegneria Clinica, dell'U.O.S. Prevenzione e Protezione e dell'U.O.C. Farmacia, per quanto di rispettiva competenza e non comportare costi aggiuntivi.

La Ditta potrà proporre, ferme restando le condizioni stabilite nella gara e nel punto precedente, nuovi kit, analizzatori ed accessori analoghi a quelli oggetto della fornitura, che presentino migliori caratteristiche di rendimento e funzionalità.

In caso di obsolescenza dei test o metodiche per documentati motivi scientifici, bioetici o legislativi, l'Amministrazione tramite i Responsabili dei Laboratori, potrà richiedere alla Ditta i necessari conseguenti adeguamenti.



La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire ulteriori test eseguibili sul Sistema oggetto della presente gara, su richiesta dell'Ente.

ARTICOLO 10 - SICUREZZA INFORMATICA, CONFORMITÀ D.LGS. N. 196/2003 E CONNESSIONE AI SISTEMI ESISTENTI

La ditta offerente deve dichiarare, per l'intero sistema fornito, la conformità al d.lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In particolare vanno evidenziati i criteri adottati per la cifratura o per la separazione dei dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale dagli altri dati personali dell'interessato.

Sin dal momento dell'installazione e messa in funzione dell'apparecchiatura, e nell'ambito della manutenzione ordinaria nonché durante la fornitura, la Ditta dovrà farsi carico degli aspetti relativi alla gestione della sicurezza informatica, provvedendo alla fornitura ed installazione degli *Antivirus* qualora necessari, agli aggiornamenti di sistema operativo, installazione *patch* di sicurezza, e quant'altro necessario ad assicurare la sicurezza informatica.

Il Legale rappresentante del Fornitore o persona da questi formalmente delegata, sarà nominato dall'Ente "Responsabile del trattamento dei dati" ex art. 29 del d.lgs. n. 196/2003, agendo pertanto quale preposto al trattamento di tutti i dati personali, sensibili, giudiziari o particolari ex art. 19 del citato decreto legislativo, raccolti nell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato.

A tal fine il Responsabile si dovrà impegnare ad eseguire il trattamento dei dati personali raccolti nel rispetto del decreto legislativo citato, attenendosi alle istruzioni impartite al Fornitore dall'Ente titolare del trattamento dei dati. Il Fornitore si impegna a trattare i dati personali e sensibili di cui viene a conoscenza nel rispetto della normativa vigente.

Alla società aggiudicatrice verrà richiesta l'adozione di specifiche cautele nello svolgimento delle mansioni svolte dagli amministratori di sistema, unitamente ad accorgimenti e misure, tecniche e organizzative, volte ad agevolare l'esercizio dei doveri di controllo da parte del titolare dell'Ente.

Questo comporterà l'adeguamento organizzativo, procedurale e tecnico relativo alla gestione degli amministratori di sistema, in base a quanto prescritto dal provvedimento del Garante del 27.11.2008 ("*Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema*", pubblicato sulla G.U. n. 300 del 24.12.2008).

Per entrambi gli aspetti (gestione *privacy* e gestione sicurezza informatica) dovrà essere predisposta obbligatoriamente un'adeguata e dettagliata relazione tecnica da allegare alla documentazione tecnica, evidenziando sia i dettagli relativi all'hardware e software offerti dedicati alla protezione da *virus*, intrusioni ed attacchi informatici, sia la strategia di collegamento alla rete informatica dell'Ente per la trasmissione delle immagini (connettività intraospedaliera) e la strategia realizzativa del sistema di diagnosi remota linea dati dedicata.



ARTICOLO 11 - NORME DI SICUREZZA

Gli apparecchi, unitamente agli accessori, dovranno essere conformi alle norme nazionali nonché alle normative UE in vigore all'atto della consegna e mantenute per tutta la durata della fornitura, ancorché emanate successivamente alla formulazione dell'offerta.

Il materiale biologico o comunque pericoloso dovrà essere eliminato in appositi contenitori, onde garantire la sicurezza degli operatori e dell'ambiente.

I prodotti forniti dovranno essere rispondenti alla disciplina nazionale e alle normative UE comunque applicabili in materia di tutela del lavoro e di tutela dell'ambiente.

La fornitura dei flaconi dovrà essere accompagnata dalla Scheda informativa in materia di sicurezza, come previsto dal "Regolamento Europeo 830/2015", in lingua italiana.

ARTICOLO 12 - APPLICAZIONE DELLE NORME SULLA SICUREZZA DEL LAVORO E SULLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI (D.LGS. N. 81/2008)

L'aggiudicataria è tenuta al rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza del lavoro e prevenzione degli infortuni, nonché di tutte le altre leggi e norme riguardanti assicurazione dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, igiene del lavoro e subappalti.

In particolare l'aggiudicataria si impegna a:

- assicurare che il proprio personale addetto al servizio sia in possesso dell'idoneità alla mansione specifica, formato sui rischi specifici dell'attività e soggetto a sorveglianza sanitaria. Il personale addetto dovrà essere opportunamente avvertito ed istruito ad osservare scrupolosamente le regole, le indicazioni igieniche e di protezione imposte dalla Fondazione IRCCS nonché la segnaletica appositamente installata, contenute nelle Informative di cui all'allegato D) al presente Capitolato Speciale, oltre che le vigenti norme in materia di sicurezza del lavoro;
- verificare lo stato dei luoghi per individuare eventuali interferenze e segnalarle alla Fondazione IRCCS in attuazione dell'art. 26, comma 2, d.lgs. 81/2008 ai fini della predisposizione del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI);
- segnalare interferenze individuate durante l'esecuzione del contratto;
- fare in modo che il proprio personale che dovesse far uso di telefono cellulare nel corso delle proprie attività rispetti le eventuali indicazioni sull'utilizzo corretto di tale apparecchio in ambiente ospedaliero;
- per ciò che riguarda l'attività presso strutture in cui si fa uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti, ottemperare agli obblighi di cui alla norme in materia di radioprotezione dei lavoratori ex art. 62 del d.lgs. n. 230/1995, se applicabili.

L'aggiudicataria, entro 15 giorni dalla data di aggiudicazione, dovrà inviare, alla Fondazione IRCCS, il proprio documento di valutazione dei rischi con allegata formale dichiarazione del proprio Rappresentante Legale sulla conformità delle misure di prevenzione e protezione a tutela dei propri dipendenti.



ARTICOLO 13 - CONTROLLI/VIZI SULLE FORNITURE

L'accettazione della merce, da parte dell'U.O.C. Farmacia, non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a difetti od imperfezioni, a vizi apparenti ed occulti della merce consegnata, non rilevabili al momento della consegna, ma accertati in seguito.

Il fornitore per le singole consegne dichiarate non accettabili dovrà procedere, su comunicazione dell'U.O.C. Farmacia all'immediato ritiro della merce anche se tolta dall'imballaggio originario e sostituirla, entro 24 (ventiquattro) ore lavorative, con altra della qualità prescritta.

Nel caso in cui il fornitore non proceda alla tempestiva sostituzione, la merce rimarrà a disposizione del fornitore, senza alcuna responsabilità da parte dell'Ente per eventuali degradamenti o deprezzamenti che la merce dovesse subire. Decorsi 20 giorni la merce potrà essere smaltita ai sensi di legge ed il costo dello smaltimento sarà addebitato alla Ditta.

Per assicurare la continuità dell'attività del Laboratorio, L'Ente, tramite l'U.O.C. Farmacia di concerto con il Laboratorio stesso, si riserva il diritto di acquistare presso altre Ditte/Strutture sanitarie i prodotti ovvero le prestazioni occorrenti in danno del fornitore inadempiente. Resterà a carico dell'Azienda inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo sostenuto dall'Ente rispetto a quello convenuto in gara, ovvero il costo totale della prestazione nell'ipotesi in cui quest'ultima venga acquistata presso altra Struttura sanitaria, oltre ad ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Ente a causa dell'inadempienza.

ARTICOLO 14 - GARANZIE

La Ditta aggiudicataria si impegna a stipulare, in un primo tempo, con decorrenza dalla data di consegna del sistema e per la durata del periodo di prova e poi per tutta la durata del periodo contrattuale, copertura assicurativa con un massimale annuo complessivo di almeno € 1.500.000,00 e, per singolo sinistro, non inferiore a € 500.000,00 per tutti i danni a persone o cose che potessero derivare dall'uso del Sistema.

Copia della polizza assicurativa dovrà essere trasmessa all'U.O.C. Acquisti, Appalti, Logistica entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione provvisoria e successivamente entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva.

L'Ente non si ritiene comunque responsabile per danni derivanti da atti vandalici ecc. che dovessero danneggiare il Sistema, per i quali la Ditta aggiudicataria potrà comunque stipulare polizza assicurativa.

Resta fermo quanto previsto per il furto per il quale comunque la Ditta manleva da ogni responsabilità l'Ente.

ARTICOLO 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 136 del 13.08.2010.



L'ente procederà alla risoluzione del contratto mediante una semplice dichiarazione dell'Amministrazione, nel caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010

ARTICOLO 16 - PENALITÀ/RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Ogni contestazione circa eventuali inadempienze da parte della Ditta aggiudicataria in ordine alla esecuzione dell'appalto verrà dall'Ente formalizzata, su segnalazione scritta dell'U.O.C. Farmacia o dell'Ingegneria Clinica o del Laboratorio, secondo la rispettiva competenza in ordine all'inadempienza, con nota in cui potrà essere concesso termine per controdedurre.

Qualora le eventuali giustificazioni addotte dalla Ditta non fossero ritenute accettabili dall'Ente, quest'ultimo, a suo insindacabile giudizio, potrà sanzionare l'inadempienza con una penalità, per un importo da stabilire da un minimo del 5% ad un massimo del 20% I.V.A. esente sull'importo della fornitura oggetto della contestazione, ai sensi dell'art. 15 d.P.R. n. 633/1972.

La compensazione della penalità sarà effettuata mediante trattenuta sul primo pagamento, a favore della Ditta, successivo alla data della comminazione della sanzione.

L'Ente si riserva la facoltà di risolvere il contratto, dopo che siano state formalizzate n. 3 (tre) contestazioni, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del danno a favore della Fondazione IRCCS "CA' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico".

Con la risoluzione del contratto l'Ente incamererà la cauzione approvvigionandosi quindi presso altri fornitori in danno dell'aggiudicatario.

ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria dovrà produrre la garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, che dovrà essere costituita per la durata dell'intero periodo di validità del contratto. Tale garanzia dovrà essere costituita ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016. In caso di possesso di certificazione ISO 9000, l'importo può essere ridotto del 50%. L'importo della garanzia può essere ulteriormente ridotto nei casi e nella misura percentuale previsti dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. 50/2016. La garanzia è svincolata ai sensi dell'art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016.

ARTICOLO 18 - PAGAMENTO FATTURE

Le società aggiudicatrici provvederanno ad emettere le fatture riferite agli ordinativi d'acquisto emessi dagli Enti partecipanti, con riferimento ai prodotti oggetto della presente fornitura, regolarmente eseguita.

In osservanza alle disposizioni previste dal decreto legge n. 66/2014, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 23.06.2014, n. 89, che ha introdotto, a decorrere dal 31.03.2015, l'obbligo della fatturazione elettronica nei rapporti con i propri Fornitori, di seguito si indicano le nuove modalità di fatturazione elettronica.

La ricezione delle fatture elettroniche avverrà attraverso la soluzione di intermediazione (HUB) della Regione Lombardia con il Sistema di Interscambio (SDI) nazionale dell'Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel decreto ministeriale 03.04.2013, n. 55 ("Regolamento in materia di emissione,



trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24.12.2007, n. 244").

Le fatture elettroniche indirizzate alla Fondazione IRCCS devono fare riferimento ai seguenti Codici Univoci Ufficio così come censiti su www.indicepa.gov.it:

Denominazione Ente	Fondazione IRCCS "Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico" di Milano
Codice Ipa	osma_mi
Codice Univoco Ufficio	UF941I
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del Servizio di F.E.	04724150968
Partita I.V.A.	04724150968

Denominazione Ente	Azienda Socio Sanitaria Territoriale Fatebenefratelli Sacco
Codice Ipa	afs
Codice Univoco Ufficio Sacco	W14LJR
Nome dell'Ufficio	Ragioneria Sacco
Codice Univoco Ufficio Fatebenefratelli	GRMJQ3
Nome dell'Ufficio	Ragioneria FBF
Codice Univoco Ufficio Buzzi	W6MYDB
Nome dell'Ufficio	Ragioneria Buzzi
Cod. fisc. del Servizio di F.E.	09319690963
Partita I.V.A.	09319690963

Denominazione Ente	ASST di Monza
Codice Ipa	asstmb
Codice Univoco Ufficio	UFRHVH
Nome dell'Ufficio	Uff_eFatturaPA
Cod. fisc. del Servizio di F.E.	09314290967



Ai sensi dell'art. 25 del decreto legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA, per tutti i casi in cui si applica, dovranno riportare necessariamente:

1. il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge n. 136 del 13.08.2010;
2. il codice unico di progetto (CUP) in caso di fatture riferite a progetti di investimento pubblico.

Inoltre, per quanto riguarda il contenuto informativo della fattura elettronica, si segnala la presenza di talune informazioni, che Regione Lombardia ha ritenuto indispensabili per favorire il processo di caricamento, controllo e liquidazione nei sistemi contabili e gestionali e in particolare sono:

1. data e Numero d'Ordine d'Acquisto (associato a ciascuna riga fattura);
2. data e Numero del DDT per i beni (associato a ciascuna riga fattura);
3. totale documento;
4. codice fiscale del cedente;
5. in generale, il medesimo livello di dettaglio dell'ordine di acquisto emesso.

Inoltre, in conformità a quanto stabilito dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Salute del 19/02/2016, le fatture relative a dispositivi medici devono riportare nei campi "CodiceTipo" e "CodiceValore" quanto di seguito riportato:

<CodiceTipo>	DMX, con X=[1/2] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro"; 2 per "Sistema o kit Assemblato".
<CodiceValore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della Salute 21.12.2009 (G.U. n. 17 del 22.1.2010)

Le informazioni di cui sopra si ritengono necessarie per agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture nei tempi concordati e pertanto obbligatorie.

Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento ed accettazione della stessa, secondo le modalità espressamente previste dalla legge.

La liquidazione della fattura avverrà solo ed esclusivamente a seguito della eseguita verifica di conformità della prestazione ed attestazione di regolare esecuzione della fornitura, da parte degli uffici competenti e, laddove individuato, dal DEC o del referente aziendale dell'appalto.

L'Amministrazione contraente procederà alla liquidazione delle stesse in base ai prezzi pattuiti, previa verifica e riscontro dei documenti di accompagnamento.

Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi di pagamento, né in ordine ai pagamenti già effettuati.



In caso di ritardato pagamento si concorda che il saggio degli interessi sarà determinato in misura pari all'interesse legale di mora, ai sensi della normativa vigente.

Si precisa che, in ogni caso, il ritardato pagamento non può essere invocato come motivo per la risoluzione del contratto o per l'interruzione del servizio da parte della ditta aggiudicataria, la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza naturale del contratto.

La liquidazione delle fatture resta, comunque, subordinata al rispetto integrale da parte dell'aggiudicataria del presente, del contratto e di tutte le eventuali integrazioni pattizie intervenute in corso di vigenza del contratto e debitamente documentate; in caso contrario, il termine sopra indicato rimane sospeso, a favore di ciascun Ente committente, fino alla rimozione totale dell'impedimento da parte del fornitore.

La liquidazione delle fatture resta, inoltre, subordinata, alle verifiche condotte dall'ente contraente in ordine alla regolarità dei versamenti, da parte del soggetto aggiudicatario, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti e/o soci nel caso di società cooperative.

Non sarà consentita la cessione del credito.

ARTICOLO 19 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente sia lo svolgimento della gara sia la stipulazione e l'esecuzione del conseguente contratto, il Foro competente è esclusivamente quello di Milano. Non è prevista alcuna clausola compromissoria.

ALLEGATI

Gli allegati A, A.1, B, C e D costituiscono parte integrante del presente capitolato speciale.



SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMOCOLTURA

Allegato A

I Sistemi devono possedere i requisiti sottoelencati, considerati obbligatori ed indispensabili:

- Sistemi automatici, non invasivi, in grado di agitare, incubare a temperatura controllata e rilevare in continuo l'eventuale crescita microbica all'interno di flaconi per emocoltura in modo completamente automatico.

Di seguito vengono dettagliate le richieste dei singoli Enti partecipanti:

- Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico": i seguenti sistemi analitici dovranno essere interfacciati al sistema informatico di laboratorio (LIS) e poter essere gestiti tramite accesso remoto dall' U.O.C. Laboratorio Analisi, U.O.S. Microbiologia
 - 1 (uno) Sistema analitico da destinarsi al Laboratorio di Microbiologia che consenta la gestione contemporanea di almeno 800 (ottocento) flaconi
 - 1 (uno) Sistema analitico da collocarsi presso il Settore Urgenze dell' U.O.C. Laboratorio Analisi che consenta la gestione contemporanea di almeno 100 (cento) flaconi
 - 1 (uno) Sistema analitico da destinarsi al Laboratorio Analisi della Fondazione IRCCS Neurologico Besta che consenta la gestione contemporanea di almeno 100 (cento) flaconi

In aggiunta, deve essere previsto un sistema indipendente in grado di analizzare contemporaneamente almeno 50 flaconi da collocarsi presso la Cell Factory. Quest'ultimo non richiede l'interfacciamento al LIS.

- ASST Fatebenefratelli Sacco: i seguenti sistemi analitici dovranno essere interfacciati al sistema informatico di laboratorio (LIS) e poter essere gestiti tramite accesso remoto dall' U.O.C. Laboratorio di Microbiologia Clinica Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze dell'Ospedale Sacco
 - 1 (uno) Sistema analitico da destinarsi U.O.C. Laboratorio di Microbiologia Clinica Virologia e Diagnostica delle Bioemergenze – terzo piano Padiglione 62 - dell'Ospedale Sacco, che consenta la gestione contemporanea di almeno 400 (quattrocento) flaconi
 - 1 (uno) Sistema analitico da collocarsi al Corelab – piano terra Padiglione 62 - dell'Ospedale Sacco, che consenta la gestione contemporanea di almeno 200 (duecento) flaconi
 - 1 (uno) Sistema analitico da destinarsi alla Sezione Urgenze del Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche – piano rialzato – dell'Ospedale Fatebenefratelli che consenta la gestione contemporanea di almeno 200 (duecento) flaconi



- 1 (uno) Sistema analitico da destinarsi al Laboratorio di Analisi Chimico Cliniche e Microbiologiche – piano terra – del P.O. Macedonio Melloni (POMM) che consenta la gestione contemporanea di almeno 100 (cento) flaconi
- 1 (uno) Sistema analitico da destinarsi al Laboratorio di Analisi – piano terra Padiglione Guaita – del P.O. Vittore Buzzi che consenta la gestione contemporanea di almeno 100 (cento) flaconi
- ASST di Monza: i seguenti sistemi analitici dovranno essere interfacciati al sistema informatico di laboratorio (LIS) e poter essere gestiti tramite accesso remoto dall' U.O.C. Microbiologia e Virologia dell'Ospedale San Gerardo
 - 1 (uno) Sistema analitico da destinarsi alla U.O.C. Microbiologia e Virologia che consenta la gestione contemporanea di almeno 500 (cinquecento) flaconi
 - 1 (uno) Sistema analitico da collocarsi presso il Settore Urgenze della U.O.C. Laboratorio Analisi che consenta la gestione contemporanea di almeno 400 (quattrocento) flaconi

In aggiunta, deve essere previsto un sistema indipendente in grado di analizzare contemporaneamente almeno 400 (quattrocento) flaconi da collocarsi presso la Banca degli Occhi. Questo sistema non richiede l'interfacciamento al LIS.

- i Sistemi devono essere corredati di un *software* di comunicazione compatibile con la funzionalità degli attuali *software* di gestione dei Laboratori;
- i Sistemi devono offrire una gamma di flaconi che permettano la crescita di batteri aerobi, anaerobi e di lieviti. I terreni impiegati devono dimostrare elevata fertilità e offrire le massime probabilità di coltura dei microrganismi anche in pazienti in corso di terapia antibiotica. Le caratteristiche di fertilità devono essere documentate in base ai dati di letteratura o sperimentali;
- i Sistemi devono possedere buona sensibilità analitica anche nei confronti di microrganismi esigenti e di campioni inoculati con piccole quantità di campione (2-5 ml);
- l'accettazione dei campioni deve poter essere effettuata anche attraverso la lettura di un codice a barre identificativo univoco, stampato su ciascun flacone, che ne permetta l'individuazione nel corso del ciclo analitico;
- i Sistemi devono permettere l'inserimento di campioni anche a distanza di 24 ore dalla loro inoculazione senza perdita di sensibilità analitica, possibilmente senza dover rispettare particolari modalità di conservazione dei flaconi;
- le caratteristiche dei Sistemi devono essere tali che tutta la filiera analitica, incluse le fasi di inoculazione dei flaconi, la gestione strumentale, le manipolazioni successive e lo smaltimento, possa essere effettuabile in condizioni tali da gestire le massime condizioni di sicurezza per gli operatori sanitari per quanto concerne il rischio di esposizione ad agenti biologici;



- gli strumenti proposti devono avere peso e dimensioni compatibili con la struttura e gli spazi disponibili presso i Laboratori (necessario un sopralluogo) ad insindacabile giudizio dei responsabili dell'U.O.C. Funzioni Tecniche, dell'U.O.C. Ingegneria Clinica e dell'U.O.C. Laboratorio Analisi;
- tutti gli strumenti devono essere corredati di gruppo di continuità e stabilizzatore.



SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMOCOLTURA

Allegato A.1

CARATTERISTICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA	Punti
Capacità di verificare il volume di inoculo	5
Rilevazione della crescita microbica: verifica della performance allegando eventuali pubblicazioni scientifiche	4
Composizione dei sistemi offerti e conseguente impatto sulle organizzazioni attuali dei singoli centri	9
Grado di automazione della gestione dei flaconi :	
- fase di carico dei flaconi	7
- fase analitica	7
- fase di scarico dei flaconi	7
CARATTERISTICHE DEI FLACONI	Punti
Materiali di fabbricazione dei flaconi	5
Disponibilità di connettori di sicurezza per sottocolture	5
Disponibilità di resine per inattivazione di antibiotici (specificarne le classi)	6
Possibilità di utilizzo di flaconi certificati per altri fluidi oltre al sangue	7
ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE	Punti
Tipologia e tempistica della manutenzione ordinaria	2
Modalità e tempi di intervento della assistenza tecnica migliorativi rispetto a quanto richiesto dalla regola di gara	2
Disponibilità di assistenza remota	2
SICUREZZA INFORMATICA	
Tempi e modalità di aggiornamento dei sistemi operativi e del software antivirus, tecniche adottate per la riduzione dell'esposizione alle minacce (<i>hardening</i>)	2
	Tot. 70



SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMOCOLTURA Allegato B

FLACONI/CARICHI DI LAVORO

Devono essere indicati in modo dettagliato:

- il nome commerciale e il relativo codice dei flaconi disponibili;
- le caratteristiche delle confezioni, le modalità di conservazione e la vita media del prodotto;
- gli eventuali accessori e materiali di consumo necessari per il trattamento dei campioni;
- il numero di confezioni (per flaconi ed eventuali accessori) necessarie per l'esecuzione del numero di esami indicati al punto "carichi di lavoro".

I carichi di lavoro, per la Fondazione IRCCS "Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico" sono di seguito dettagliati:

Numero di emocolture previste per un anno sul quale dovrà essere dimensionata l'offerta: **36.000** (trentaseimila) circa, suddivise per tipologia secondo le esigenze del laboratorio, presumibilmente:

- Emocolture per aerobi: n. 16.000 flaconi;
- Emocolture per anaerobi: n. 16.500 flaconi;
- Emocolture per pazienti pediatrici: n. 3.500 flaconi.
- Adattatori al sistema di prelievo n. 20.000
- Connettori di sicurezza per emocolture n. 5.000

I carichi di lavoro, per l'ASST Fatebenefratelli Sacco sono di seguito dettagliati:

Numero di emocolture previste per un anno sul quale dovrà essere dimensionata l'offerta: **30.000** (trentamila) circa, suddivise per tipologia secondo le esigenze del laboratorio, presumibilmente:

- Emocolture per aerobi: n. 13.000 flaconi;
- Emocolture per anaerobi: n. 13.000 flaconi;
- Emocolture per pazienti pediatrici: n. 4.000 flaconi.
- Adattatori al sistema di prelievo (compatibili con il sistema di prelievo in uso) e
- Connettori di sicurezza per emocolture n. 28.000

I carichi di lavoro, per la l'ASST di Monza sono di seguito dettagliati:

Numero di emocolture previste per un anno sul quale dovrà essere dimensionata l'offerta: **51.000** (cinquantunomila) circa, suddivise per tipologia secondo le esigenze del laboratorio, presumibilmente:

- Emocolture per aerobi: n. 25.000 flaconi;
- Emocolture per anaerobi: n. 25.000 flaconi.
- Emocolture per pazienti pediatrici: n. 1.000 flaconi.
- Adattatori al sistema di prelievo n. 20.000
- Connettori di sicurezza per emocolture n. 5.000



SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMOCOLTURA

Allegato C

MODALITÀ DI VALIDAZIONE DEI SISTEMI

Al fine di valutare l' idoneità e la capacità del Sistema, verranno messi in atto controlli sia di sterilità sia di fertilità mediante inoculo con appositi ceppi di riferimento, compresi microrganismi esigenti, a cura dell'Ente capofila.



Allegato D - DUVRI



U.O.S. Prevenzione e Protezione

RSPP: Dr. Paolo Grillo

Tel. 02 5503.4681 / 8382 - mail: spp@policlinico.mi.it

ALLEGATO 1

NOTA INFORMATIVA

Come disposto dall'art. 26 del D.Lgs 09/04/2008 n. 81 e succ. mod. ed int., con la presente informativa si trasmettono le misure di prevenzione e protezione e le cautele di sicurezza di carattere generale che dovrete obbligatoriamente far adottare al Vs. personale o a Vs. Incaricati che, a qualunque titolo, accedono negli spazi e nei luoghi di pertinenza della Fondazione.

È fatto divieto di:



1. accedere ai luoghi oggetto dei lavori assegnati , senza specifica autorizzazione del Responsabile Unico di Procedimento o di suo delegato o altra persona designata alla gestione del rapporto contrattuale ;
2. accedere o permanere in luoghi diversi da quelli oggetto dei lavori assegnati;
3. accedere, senza specifica autorizzazione del Responsabile dello specifico settore o di suo delegato, all'interno di luoghi ove esistono impianti e/o apparecchiature elettriche in tensione e/o impianti pericolosi ;
4. ostruire , bloccare o manomettere in alcun modo le vie di fuga e le uscite di emergenza/sicurezza ;
5. sostare e/o parcheggiare fuori dagli spazi regolamentati , al fine di non intralciare la viabilità dei mezzi di soccorso; all'interno della Fondazione la velocità deve essere moderata a causa della presenza di numerosi pedoni e veicoli in transito;
6. transitare e/o sostare sotto carichi sospesi;
7. rimuovere, modificare o manomettere in alcun modo i dispositivi di sicurezza e/o le protezioni installate su impianti e/o macchine presenti nei luoghi di lavoro ;
8. apportare modifiche, di qualsiasi genere , a macchine , attrezzature apparecchiature ed impianti della Fondazione I. R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico , senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dello specifico settore ;
9. compiere manovre o operazioni , di propria iniziativa, che non siano di propria competenza e che possono compromettere anche la sicurezza dei dipendenti , degli utenti , dei degenti e di altri soggetti presenti in Fondazione ;
10. compiere azioni (pulizie, lubrificazione, riparazione, registrazione,) su macchinari con organi in movimento eventualmente presenti nei luoghi interessati ai lavori; compiere, di propria iniziativa manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono perciò compromettere anche la sicurezza di altre persone;
11. utilizzare macchine e/o apparecchiature per finalità diverse da quelle per le quali sono costruite;
12. occultare o rimuovere i cartelli e la segnaletica , in particolar modo quella di sicurezza , esposta nella Fondazione I. R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
13. fumare all'interno di tutte le strutture della Fondazione ;
14. compiere lavori di saldatura e/o usare fiamme libere ove vige apposito divieto (luoghi con pericolo d'incendio e/o scoppio e/o esplosione), se non strettamente necessario per le lavorazioni da eseguire e comunque adottando tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie per garantire il massimo livello di sicurezza ;
15. introdurre materiali e/o trasportare, all'interno delle proprietà della Fondazione I. R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, prodotti e/o materiali che possono comportare rischi di incendio e/o scoppio e/o esplosione , se non strettamente connessi alle lavorazioni da eseguire;
16. usare indumenti e/o abbigliamento che possono costituire pericolo per chi li indossa, in relazione alla natura delle operazioni da svolgere ;





U.O.S. Prevenzione e Protezione

RSPP: Dr. Paolo Grillo

Tel. 02 5503.4681/ 8382 - mail: spp@policlinico.mi.it

17. usare attrezzature o opere provvisorie di proprietà della Fondazione. Eventuali impieghi, a carattere eccezionale, devono essere di volta in volta autorizzati.

È fatto obbligo di:



18. richiedere al Responsabile dell'Unità Operativa e/o Responsabile dei luoghi in cui verranno eseguiti i lavori, tutte le autorizzazioni e le disposizioni necessarie per poter far operare il proprio personale in sicurezza e in armonia con le attività della Fondazione e quindi l'obbligo di attenersi inderogabilmente alle disposizioni ricevute in tal senso ;
19. non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell'orario stabilito;
20. delimitare e recintare le zone di lavoro, con particolare riferimento a scavi e zone sottostanti ai lavorazioni in quota;
21. rispettare scrupolosamente quanto riportato ed indicato dai cartelli e dalla segnaletica esposta nella Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico;
22. attenersi scrupolosamente, per la circolazione ed il parcheggio di automezzi all'interno del perimetro ospedaliero, alla segnaletica presente;
23. vigilare costantemente sul rispetto e l'adozione, da parte del proprio personale, delle misure di sicurezza previste dalle norme e di tutto quant'altro sopra riportato in atti. L'esito di tali accertamenti dovrà essere periodicamente trasmesso al Committente tramite il Servizio afferente. Tale procedura potrà consentire, ove necessario, di promuovere le conseguenti azioni di coordinamento e di cooperazione per gli aspetti di sicurezza in carico al Committente stesso di cui all'art. 26 D.Lgs.81 /08 ;
24. esporre il cartellino di riconoscimento individuale (previsto dall'art 18 comma 1 lett. "u" del D.Lgs. 81/08) , corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del Datore di lavoro. Chi ne è sprovvisto potrà essere immediatamente allontanato dai luoghi di lavoro, dal personale interno preposto ai controlli ;
25. usare sempre durante le lavorazioni idonei Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.) e di tipo collettivo (D. P. C.) a protezione dai rischi connessi alle lavorazioni in corso ;
26. mettere in sicurezza area oggetto dei lavori e le proprie attrezzature e/o impianti prima di abbandonare il luogo di lavoro; a lavori ultimati la zona interessata dovrà essere lasciata sgombra e libera da macchinari, materiali di risulta e rottami (smaltiti a carico della ditta secondo normativa di legge), fosse avvallamenti pericolosi, ecc.;
27. accertarsi visivamente che sia preventivamente intervenuto il tecnico incaricato dalla Fondazione, esponendo apposito cartello, nei casi in cui sia necessario togliere tensione a parti di impianto soggette a lavori di riparazione e/o revisione e che lo stesso abbia attuato misure adeguate e/o equivalenti e/o segnalato le nuove predisposizioni ;
28. attenersi scrupolosamente per quanto riguarda l'eventuale utilizzo di attrezzature e/o impianti di proprietà della Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ai conseguenti specifici contratti , regolamenti, autorizzazioni, divieti e/o norme d'uso che saranno sempre preventivamente sottoscritte dalle parti ;
29. impiegare macchine, attrezzature e mezzi protettivi individuali rispondenti alle vigenti norme di legge in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; la custodia delle attrezzature e dei materiali necessari per l'esecuzione dei lavori, all'interno delle nostre sedi, è completamente a cura e rischio dell' Appaltatore che dovrà provvedere alle relative incombenze;
30. utilizzare mezzi di trasporto dotati di dispositivo retro-acustico e visivo per la retromarcia;
31. utilizzare, secondo i criteri previsti dalle norme di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, i locali assegnati dalla Fondazione per lo svolgimento dell'attività lavorative, ivi compresi i servizi igienici, gli spogliatoi



U.O.S. Prevenzione e Protezione

RSPP: Dr. Paolo Grillo

Tel. 02 5503.4681/ 8382 - mail: spp@policlinico.mi.it

- destinati al proprio personale e l'eventuale accesso al servizio mensa ;
32. rispettare il normale orario di lavoro della Fondazione. Eventuali deroghe dovranno essere concordate con il Responsabile su richiesta del quale vengono eseguiti i lavori;
 33. segnalare immediatamente al Responsabile Unico di Procedimento o a suo delegato, eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza e/o l'esistenza di condizioni di pericolo (adoperandosi direttamente, in caso di urgenza e nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per l'eliminazione di dette deficienze e pericoli) ;
 34. trasmettere preventivamente al Referente D.U.V.R.I. e al Responsabile dell'Unità Operativa e/o Responsabile dei luoghi in cui verranno eseguiti i lavori, o suo delegato, eventuali variazioni riguardanti il proprio programma di lavoro e le misure di prevenzione e protezione attuate;
 35. segnalare tempestivamente al Referente D.U.V.R.I. eventuali incidenti e/o infortuni sul lavoro, indicando le modalità con cui si è verificato l'evento.

Disposizioni relative alla Gestione dell'Emergenza

La Fondazione si è dotata di un Piano di Emergenza ed Evacuazione nel quale sono individuate le figure di coordinamento, quelle con ruolo attivo e sono inoltre indicate le procedure di intervento. In tutte le aree della Fondazione sono esposte le planimetrie riportanti le vie di fuga ed i percorsi da seguire per una corretta evacuazione. Attenersi alle indicazioni riportate sulle planimetrie.

In caso di emergenza incendio attenersi alle disposizioni fornite dal personale di reparto; in loro assenza allontanarsi dal reparto senza intralciare le operazioni di emergenza.

In caso si rilevino situazioni di pericolo grave e immediato segnalare immediatamente al personale ospedaliero ogni anomalia e astenersi da ogni intervento estemporaneo, senza aver ricevuto specifiche istruzioni.

All'atto dell'assegnazione dell'incarico/appalto, si fa obbligo di comunicare al Responsabile Unico di Procedimento e al Responsabile dei luoghi in cui verranno eseguiti i lavori, o a loro delegati, un proprio recapito telefonico di riferimento a cui comunicare eventuali stati d'emergenza o evacuazione e comunque, in caso d'emergenza, attenersi alle seguenti disposizioni del Piano di Emergenza.

Il Piano di Emergenza è l'insieme delle procedure, dei comportamenti, delle relazioni, delle responsabilità, del "chi fa cosa" in caso di incidenti, incendi, evacuazione.

PIANO D'EMERGENZA

Chi rileva una situazione di emergenza, quale ad esempio:

- ◆ *principio d'incendio*
- ◆ *allagamento*
- ◆ *crollo*
- ◆ *black out elettrico*
- ◆ *allarme ascensori*
- ◆ *fuga di gas*





U.O.S. Prevenzione e Protezione

RSPP: Dr. Paolo Grillo

Tel. 02 5503.4681/ 8382 - mail: spp@policlinico.mi.it

CHIAMA il 55577 o dall'esterno chiamare il 02.5503.5577

Comunicare in modo chiaro:

- ◆ *il nominativo di chi sta effettuando la segnalazione*
- ◆ *la tipologia di emergenza (incendio, black out,)*
- ◆ *il padiglione, il piano e il reparto in emergenza*

IMPORTANTE !

Dopo aver chiamato il 55577, in attesa degli interventi esterni, attivarsi per limitare le possibili conseguenze e i danni alle persone presenti.

In caso di evacuazione:



- ◆ *non utilizzare MAI ascensori e montacarichi*
- ◆ *utilizzare la via di esodo più vicina tra quelle agibili, come indicato dalle planimetrie affisse.*

Disposizioni relative al Piano di Emergenza



- a. mantenere il massimo ordine e pulizia in tutti i locali ed in particolare in quelli adibiti a deposito di materiali, siano essi carta o qualsiasi tipo di materiale infiammabile e/o combustibile;
- b. vietato fumare, usare fiamme libere e ogni tipo di apparecchio che provochi scintille all'interno di tutti i locali chiusi o luoghi di lavoro;
- c. vietato gettare mozziconi di sigaretta a terra o nei cestini della carta straccia, ma gettarli spenti negli appositi contenitori;
- d. vietato versare prodotti infiammabili (alcol o solventi usati per le pulizie) negli scarichi (es. tombini, servizi igienici);
- e. vietato depositare nelle aree comuni di passaggio accumuli di materiali di qualsiasi natura (peggio se combustibili o infiammabili) che potrebbero, in caso di emergenza, intralciare l'eventuale evacuazione del personale;
- f. vietato sovraccaricare gli impianti elettrici usando apparecchiature con potenza superiore a quella prevista dall'impianto stesso;
- g. vietato manomettere qualsiasi tipo di allacciamento (aria compressa, gas,) e gli impianti elettrici realizzando attacchi volanti o utilizzando apparecchiature non idonee e non conformi alle normative sulla sicurezza. Le modifiche dovranno essere eseguite da personale autorizzato e qualificato;
- h. vietato rimuovere, manomettere ed utilizzare in modo improprio le attrezzature antincendio quali estintori portatili e carrellati a polvere, a CO₂, bocche di erogazione dell'acqua antincendio (manichette e relative lance);
- i. vietato cambiare la posizione alle attrezzature antincendio quali estintori portatili e carrellati a polvere, a CO₂, (previa specifica autorizzazione);
- j. vietato danneggiare o impedire con mezzi meccanici la chiusura di porte provviste di dispositivo automatico di chiusura (porte tagliafuoco);



U.O.S. Prevenzione e Protezione

RSPP: Dr. Paolo Grillo

Tel. 02 5503.4681/ 8382 - mail: spp@policlinico.mi.it

- k. vietato usare impianti di telecomunicazione dedicati all'emergenza per scopi diversi dal servizio cui sono stati anche temporaneamente destinati;
- l. vietato lasciare linee telefoniche dei Reparti volutamente occupate e/o fuori servizio;
- m. vietato sostare e parcheggiare fuori dagli spazi regolamentati, al fine di non intralciare la viabilità dei mezzi di soccorso.

OSSERVAZIONI CONCLUSIVE

Si evidenzia che l'inosservanza a tutto quanto sopra esposto comporterà da parte della Fondazione I.R.C.C.S. Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico l'adozione di provvedimenti commisurati all'entità di quanto non ottemperato e/ o degli eventuali conseguenti danni provocati. Ripetute inosservanze e/o gravi difformità a quanto previsto dalla presente potranno comportare anche eventuali segnalazioni agli organi di vigilanza, secondo le procedure di legge, per i conseguenti interventi di competenza.




Quanto sopra costituisce parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi Generale della Fondazione (art. 17 comma 1 lettera "a" D.Lgs. 09/04/2008 n. 81).





ALLEGATO 2

RISCHI E PERICOLI POTENZIALI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO:

Pericolo (Rischio)	Descrizione delle attività interferenti e dei rischi collegati	Misure di governo dei rischi relative alle interferenze, dispositivi di protezione collettiva ed individuale previsti.
<p>a) Aree di lavoro (inciampare, caduta a livello, scivolare,...)</p>  	<p>A: consegna e ritiro beni B: installazioni / disinstallazioni C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>E' responsabilità del committente segnalare i dislivelli della pavimentazione della struttura, sono presenti adesivi antiscivolamento sulle scale e nelle aree ove presente il rischio.</p> <p>All'interno della struttura tutte le aree sono sufficientemente ampie anche perché studiate per garantire l'accesso ai disabili. Le aree esterne sono asfaltate e sono segnalati i percorsi pedonali.</p> <p>E' responsabilità degli appaltatori segnalare con apposita cartellonistica le eventuali aree che presentano pericoli di scivolamento (es. pericolo "pavimento bagnato").</p> <p>E' responsabilità dell'appaltatore liberare le aree di lavoro da tutte le attrezzature utilizzate e da eventuali materiali di scarto prodotti, in modo da impedire eventuali inciampi e/o scivolamenti. Evitare di lasciare incustoditi nei pressi delle aree carrelli per le pulizie, attrezzature varie (scale, cassette attrezzi, ecc...).</p> <p>E' responsabilità dell'appaltatore segnalare le aree di lavoro ed impedire l'accesso con cartellonistica ed opportuna vigilanza in caso di attività che comportino l'intralcio dell'area stessa. (es. manutenzione elettrica e/o idraulica con l'utilizzo di scale, ecc..)</p>
<p>b) Ostruzione vie di fuga</p>	<p>A: consegna e ritiro beni B: installazioni / disinstallazioni C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>E' fatto divieto agli addetti delle imprese appaltatrici di ostruzione delle vie di fuga ed uscite di emergenza con materiali ed attrezzature</p>
<p>c) Caduta materiale</p>	<p>A: consegna e ritiro beni B: installazioni / disinstallazioni C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>E' responsabilità del committente garantire strutture idonee al magazzinaggio</p> <p>E' responsabilità degli appaltatori trasportare ed immagazzinare il materiale in modo opportuno e tale che ne sia garantita la stabilità. Effettuare tutte le attività in assenza di pubblico.</p>
<p>d) Agenti biologici</p> 	<p>A: consegna e ritiro beni B: installazioni / disinstallazioni C: svolgimento servizi / manutenzione</p> <p>(Manutenzioni all'interno delle aree di degenza)</p>	<p>E' responsabilità del committente segnalare le aree che comportino presenza di agenti biologici con appropriata cartellonistica (in particolare nei laboratori).</p> <p>E' fatto divieto agli addetti delle imprese appaltatrici di manipolare contenitori con l'indicazione di pericolo biologico.</p> <p>Tutte le attività di manutenzione all'interno dei laboratori devono essere preventivamente concordate con il personale responsabile del laboratorio stesso. E' responsabilità del committente (nelle figure dei responsabili di laboratorio) preparare l'area di lavoro/manutenzione in modo che non sussistano rischi di contatto con agenti biologici da parte degli appaltatori.</p>



U.O.S. Prevenzione e Protezione

RSPP: Dr. Paolo Grillo

Tel. 02 5503.4681/ 8382 - mail: spp@policlinico.mi.it








Pericolo (Rischio)	Descrizione delle attività interferenti e dei rischi collegati	Misure di governo dei rischi relative alle interferenze, dispositivi di protezione collettiva ed individuale previsti.
<p>e) Caduta dall'alto</p> 	<p>B: installazioni / disinstallazioni</p> <p>C: svolgimento servizi / manutenzione</p> <p>(Attività che prevedono l'utilizzo di scale portatili)</p>	<p>Il committente NON fornisce proprie attrezzature per le attività di aziende esterne.</p> <p>E' responsabilità dell'appaltatore utilizzare attrezzature conformi ai requisiti minimi di sicurezza, conformemente alla legislazione vigente; dotare i propri addetti degli idonei dispositivi di protezione individuale (ove necessario); installare idonei dispositivi di protezione collettiva (ove necessario); provvedere alla formazione, informazione ed addestramento dei propri addetti.</p> <p>E' responsabilità dell'appaltatore vietare ai propri addetti l'utilizzo di attrezzature del Committente o di altre imprese/lavoratori autonomi che si trovano nelle aree.</p>
<p>f) Caduta materiali dall'alto</p>  	<p>C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>E' responsabilità dell'appaltatore segnalare con apposita cartellonistica e/o transennare le aree che possono comportare caduta di oggetti dall'alto, tenendo in considerazione l'eventuale presenza di porte, portoni, sbarchi ascensori, punti di passaggio, ecc..</p> <p>In caso di impossibilità alla segregazione dell'area, attuare la vigilanza ed interrompere IMMEDIATAMENTE le attività che possano comportare la caduta di oggetti in caso di presenza di altro personale, visitatori, ecc.</p> <p>E' responsabilità dell'appaltatore, nel caso in cui l'attività comporti la presenza di carichi sospesi, segnalare il pericolo e transennare le aree in modo che sia sempre impedito il passaggio di persone nel campo di azione di eventuali attrezzature di sollevamento (anche nelle aree esterne).</p>
<p>g) Chimico</p> <p>(ingestione, inalazione, contatto cutaneo, fuoriuscita materiale)</p> 	<p>A: consegna e ritiro beni</p> <p>B: installazioni / disinstallazioni</p> <p>C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>E' responsabilità sia del committente che dell'appaltatore conservare i prodotti chimici in luoghi dedicati, verificando che tutti i contenitori siano opportunamente etichettati ed identificati.</p> <p>E' responsabilità sia del committente che dell'appaltatore utilizzare esclusivamente i propri prodotti e non lasciare all'interno delle aree di lavoro contenitori con prodotti chimici non identificati.</p> <p>E' responsabilità dell'appaltatore segnalare eventuali aree che potrebbero comportare il contatto con prodotti pericolosi (es. prodotti corrosivi per le pulizie, vernice fresca in caso di manutenzioni, ecc.).</p>
<p>h) Contatto con superfici ad alte T (scottatura, ustione)</p> 	<p>B: installazioni / disinstallazioni</p> <p>C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>E' responsabilità del committente segnalare con apposita cartellonistica eventuali aree che potrebbero presentare superfici a temperature elevate.</p> <p>E' responsabilità dell'appaltatore segregare e/o segnalare le aree in cui potrebbero essere presenti superfici calde (ad esempio dopo un'operazione di saldatura).</p> <p>E' responsabilità dell'appaltatore utilizzare correttamente i mezzi a disposizione (es. acqua calda) segregando o segnalando le aree in cui si svolgono le attività.</p>  <p>Nel caso in cui si debba comunque venire a contatto con le superfici è fatto obbligo di utilizzare gli idonei dispositivi di protezione individuale.</p>
<p>i) Chimico (agenti cancerogeni)</p> 	<p>B: installazioni / disinstallazioni</p> <p>C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>E' fatto assoluto divieto di introdurre all'interno dell'azienda ed utilizzare prodotti classificati come cancerogeni e/o mutageni.</p>



U.O.S. Prevenzione e Protezione

RSPP: Dr. Paolo Grillo

Tel. 02 5503.4681 / 8382 - mail: spp@policlinico.mi.it



Pericolo (Rischio)	Descrizione delle attività interferenti e dei rischi collegati	Misure di governo dei rischi relative alle interferenze, dispositivi di protezione collettiva ed individuale previsti.
<p>l) Elettrico</p> 	<p>B: installazioni / disinstallazioni</p> <p>C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>Tutti gli impianti elettrici del committente sono regolarmente mantenuti, vengono effettuate le verifiche periodiche dell'impianto di terra ai sensi di legge. Gli eventuali quadri elettrici o locali tecnici sono opportunamente segregati in modo che al personale non autorizzato sia sempre vietato l'accesso.</p>  <p>E' fatto divieto all'appaltatore di accedere alle aree in cui è espressamente vietato l'accesso. L'accesso ad aree particolari deve essere autorizzato preventivamente dal committente (es. accesso alle cabine elettriche per attività di manutenzione elettrica).</p> <p>E' responsabilità dell'appaltatore utilizzare apparecchiature elettriche certificate.</p> <p>E' responsabilità dell'appaltatore, in caso di manutenzioni elettriche, occuparsi della messa in sicurezza degli impianti, segregando e segnalando le zone pericolose. Apponendo idonea cartellonistica (con cartello od adesivo) in modo che, in nessun caso, altro personale del Centro od altre ditte esterne possa agire sugli interruttori (ove possibile lucchettare).</p>   <p>Divieto di effettuare manovre (lavori in corso).</p> <p>In queste aree è fatto ASSOLUTO DIVIETO di usare acqua per spegnere gli incendi.</p>
<p>m) Agenti fisici (radiazioni)</p>   	<p>B: installazioni / disinstallazioni</p> <p>C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>E' responsabilità del committente segnalare con apposita cartellonistica le aree che prevedono la presenza di agenti fisici di varia natura (campi magnetici, laser, radiazioni ionizzanti, ecc).</p> <p>Nelle zone di "Diagnostica per Immagini", è fatto ASSOLUTO DIVIETO da parte del personale dell'appaltatore l'accesso alle aree durante le attività di diagnostica.</p>  <p>In particolare, nell'area adibita alla RISONANZA MAGNETICA è fatto divieto assoluto di accedere alle aree senza autorizzazione (l'accesso è governato dal tecnico che può consentire l'accesso all'area tramite consenso all'apertura della porta). E' comunque sempre vietato l'accesso con oggetti metallici.</p>
<p>n) Illuminazione</p>	<p>B: installazioni / disinstallazioni</p> <p>C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>Le aree del committente, anche le aree tecniche, sono sufficientemente illuminate, tali da garantire una buona visibilità per il transito e le attività generiche.</p> <p>L'appaltatore, ove lo ritenesse opportuno, può utilizzare per la propria attività illuminazione aggiuntiva purché utilizzi apparecchiature certificate.</p>
<p>o) Incidenti od urti con mezzi mobili manuali</p>	<p>B: installazioni / disinstallazioni</p> <p>C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>E' responsabilità dell'appaltatore dotare i propri addetti di mezzi idonei, non usurati/danneggiati in modo che possano consentire una buona manovrabilità.</p> <p>E' responsabilità dell'appaltatore formare i propri addetti sul corretto utilizzo dei</p>



U.O.S. Prevenzione e Protezione

RSPP: Dr. Paolo Grillo

Tel. 02 5503.4681/ 8382 - mail: spp@policlinico.mi.it


Pericolo (Rischio)	Descrizione delle attività interferenti e dei rischi collegati	Misure di governo dei rischi relative alle interferenze, dispositivi di protezione collettiva ed individuale previsti.
		mezzi, richiedendo l'attenzione nelle manovre, la velocità contenuta, l'attenzione nelle uscite da porte/portoni/ecc., l'attenzione nell'affrontare svolte in modo da evitare incidenti sia con parti della struttura che con persone.
<p>p) Agenti fisici (rumore)</p> 	<p>B: installazioni / disinstallazioni</p> <p>C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>I luoghi di lavoro del committente non risultano essere particolarmente rumorosi.</p> <p>Le zone rumorose risultano essere:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zona sterilizzazione: utilizzo aria compressa - Zona ambulatorio: utilizzo apparecchiatura onde d'urto - Zona manutenzione: uso smerigliatrice, seghetto e trapano - Locale gruppo elettrogeno <p>E' responsabilità dell'appaltatore segnalare tempestivamente al committente attività che possono esporre a livelli di rumore pericolosi. In particolare è necessario programmare le lavorazioni particolarmente rumorose (>85 dBA (Leq)) in momenti in cui non vi è presenza di personale del Committente o di altre ditte appaltatrici.</p>  <p>Nel caso non sia attuabile quanto sopra indicato, segregare le aree rumorose, impedendo l'avvicinamento ed il passaggio, e se necessario fornire indicazioni in merito all'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione dell'udito al Committente e/o ad altre ditte appaltatrici.</p>
<p>q) Meccanico elementi in movimento (intrappolamento, schiacciamento, trascinamento,..)</p>  	<p>B: installazioni / disinstallazioni</p> <p>C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>E' fatto assoluto divieto all'appaltatore di utilizzare le attrezzature del committente o di altre imprese.</p> <p>E' fatto assoluto divieto al committente di utilizzare le attrezzature degli appaltatori.</p> <p>E' fatto assoluto divieto di lasciare incustodita qualsiasi tipo di attrezzatura che possa essere manomessa od utilizzata impropriamente da persone che non ne sono proprietarie.</p> <p>Fare attenzione all'utilizzo di porte e portoni, utilizzandole con attenzione, evitando le brusche chiusure accidentali (ad es. schiacciamento dita).</p> <p>Fare attenzione all'utilizzo degli ascensori soprattutto quando si trasportano attrezzature. All'interno del centro sono presenti diversi ascensori di dimensioni diverse; verificare sempre che l'ingombro delle attrezzature da trasportare sia idoneo alla dimensione dell'ascensore, onde evitare possibili schiacciamenti.</p> <p>Nei casi di attrezzature particolari, richiedere la preventiva autorizzazione e valutare la situazione con l'ausilio dell'ufficio tecnico del centro.</p>
<p>r) Meccanico proiezione materiale</p>	<p>B: installazioni / disinstallazioni</p> <p>C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>E' responsabilità dell'appaltatore provvedere all'installazione di sistemi di protezione contro la proiezione di schegge durante le eventuali lavorazioni, in prossimità di aree di lavoro del personale della Committente, di altre ditte o di passaggio visitatori.</p>




U.O.S. Prevenzione e Protezione

RSPP: Dr. Paolo Grillo

Tel. 02 5503.4681/ 8382 - mail: spp@policlinico.mi.it

Pericolo (Rischio)	Descrizione delle attività interferenti e dei rischi collegati	Misure di governo dei rischi relative alle interferenze, dispositivi di protezione collettiva ed individuale previsti.
<p>s) Meccanico contatto con componenti fissi (urto, taglio, puntura, ecc.)</p>	<p>B: installazioni / disinstallazioni C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>All'interno della struttura, nelle aree di accesso pubblico, non sono presenti spigoli vivi o componenti particolarmente taglienti.</p> <p>E' possibile che nei locali tecnici ci siano strutture/attrezzature che potrebbero causare tagli, abrasioni, ecc.</p>  <p>Durante le attività di manutenzione presso tali aree è fatto obbligo di utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale.</p>
<p>t) Viabilità e mezzi in movimento</p>  	<p>A: consegna e ritiro beni B: installazioni / disinstallazioni C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>Il personale della Casa di Cura e le ditte esterne hanno la possibilità di sostare sia all'interno che all'esterno della struttura. I veicoli, all'interno della struttura, procedono a velocità limitata; i percorsi pedonali più frequentati sono segnalati con strisce a terra.</p> <p>E' fatto obbligo di mantenere velocità limitata quando si accede con automezzi nelle aree della struttura.</p> <p>E' fatto obbligo di utilizzare i percorsi pedonali ove presenti.</p> <p>E' fatto obbligo di rispettare le aree di sosta contrassegnate, soprattutto evitando di ostacolare la circolazione di mezzi e pedoni e di intralciare le zone di accesso del pronto intervento (area ambulanze).</p>
<p>u) Incendio Esplosione</p>   	<p>B: installazioni / disinstallazioni C: svolgimento servizi / manutenzione</p>	<p>E' responsabilità del committente segnalare le aree interne al centro dove possono essere presenti sostanze infiammabili o comburenti (in particolare si sottolinea la presenza di gas metano per l'alimentazione delle centrali termiche e l'area di stoccaggio delle bombole di ossigeno).</p>  <p>E' responsabilità dell'appaltatore che si trova ad operare in queste aree evitare di effettuare operazioni di manutenzione che comportino la produzione di fiamme, scintille, cariche elettrostatiche, in prossimità di tali impianti (in caso fosse indispensabile procedere con opportune schermature a protezione degli stessi o provvedere alla bonifica delle aree, predisporre l'utilizzo di un estintore nei pressi dell'area interessata).</p> <p>E' responsabilità dell'appaltatore provvedere affinché eventuali sostanze infiammabili siano custodite in luoghi sicuri. L'introduzione ad esempio di carrellati (es. in centrale termica) per la saldatura ossiacetilenica è consentito per il tempo strettamente necessario all'operazione dopodiché devono essere portati immediatamente all'esterno.</p> <p>Il Committente ha effettuato la valutazione del rischio atmosfere esplosive.</p> <p>Qualora l'appaltatore, con le sue attività, possa generare atmosfere esplosive deve comunicare immediatamente al Committente le misure di prevenzione e protezione adottate.</p>



Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Monza Servizio di Prevenzione e Protezione	"DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI" ai sensi dell'art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/08	Rev. 14	Pag. 1 / 8
		SPP-MA-016	

Il presente documento denominato "DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI" è redatto ai sensi dell'art.26 comma 3 del D.Lvo 81/08.

In adempimento agli obblighi a carico del committente di cui all'art.26 del D.Lvo n. 81/08, vengono riportate di seguito tutte le informazioni ed i riferimenti atti a documentare:

1. la fornitura, alle imprese fornitrici di lavori/servizi/forniture, di dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività,
2. l'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi e la fornitura di informazioni necessarie ad eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori dell'azienda committente e quelli dall'impresa fornitrice di lavori/servizi/forniture.

La presente relazione si riferisce ai lavori/servizi/forniture di:

FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMOCOLTURA, COMPRENDETE GLI STRUMENTI UNITAMENTE AGLI ACCESSORI, I RELATIVI FLACONI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI NONCHÈ IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA OCCORRENTI ALL'ASST DI MONZA.

affidati a, impresa appaltatrice/lavoratore autonomo (i dati completi sono riportati più avanti nella scheda anagrafica):

.....

procedura di affidamento n.

oppure

ordine/contratto n.

Periodo di svolgimento dell'attività:

Identificazione indicativa dei reparti/ambulatori interessati alla fornitura ed alle attività di installazione, collaudo e manutenzione:

- un sistema analitico da destinarsi presso la S.C. Microbiologia e Virologia,
- un sistema analitico da collocarsi presso la S.C. Laboratorio Analisi (Urgenze),
- un sistema analitico da collocarsi presso la Banca degli Occhi.

Data	Descrizione	Redatto Resp. SPP	Verificato Dir. Sanitario	Approvato Dir. Generale
17-05-16	Cambio intestazione ASST e Direzione	A. Arduca	N.V. Orfeo	M. Stocco

ANAGRAFICA DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE:

RAGIONE SOCIALE COMMITTENTE	<i>Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza</i>
SEDE LEGALE	<i>Via Pergolesi n° 33, Monza</i>
REFERENTI DEL COMMITTENTE PRESSO L'UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA'	Ufficio:
	Nominativo:

Organizzazione del sistema prevenzione del Committente:

LEGALE RAPPRESENTANTE	Direttore Generale
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:	Ing. Antonino Arduca

ANAGRAFICA DELL'APPALTATORE:

RAGIONE SOCIALE	
SEDE LEGALE	

LEGALE RAPPRESENTANTE	
RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE:	
MEDICO COMPETENTE	

REFERENTE PRESSO L'UNITÀ LOCALE /SEDE SVOLGIMENTO ATTIVITA'	
---	--

Riportare, mediante il modulo "Anagrafica subappaltatori" (all. n. 1) gli estremi di eventuali subappaltatori.

Non previsti subappaltatori.

Compilate n. schede "Anagrafica subappaltatori" di cui all'allegato n. 1.

INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI, MISURE DI PREVENZIONE, SICUREZZA ED EMERGENZA (ai sensi dell'art. 26 comma 1-b e comma 2 del D.L.vo 81/08)

1. Quale principale fonte di informazione sui rischi specifici esistenti, viene consegnato alla impresa fornitrice di lavoro/servizio/fornitura copia dell'opuscolo "Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'ospedale e misure di prevenzione ed emergenza", redatto dall'ASST.

2. A completamento di quanto riportato nell'opuscolo si forniscono le seguenti informazioni (N.B.: se alcune delle informazioni di seguito richieste risultano già contenute in altri documenti di appalto/contratto, fare riferimento agli stessi indicando il punto in cui le informazioni sono riportate):

2.1. Percorsi di raggiungimento degli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture:

l'accesso al luogo di lavoro comporta l'attraversamento di aree esterne/interne contemporaneamente interessata dall'attività ospedaliera;

l'accesso al luogo di lavoro **NON** comporta l'attraversamento di aree esterne/interne contemporaneamente interessata dall'attività ospedaliera;

altro:

Qualora sia rilevante ai fini della gestione del rischio, specificare i percorsi per raggiungere la postazione di lavoro:

.....
.....
.....

2.2. Tipologia di lavoro svolta dall'ASST negli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture:

attività di tipo sanitario;

attività di gestione/manutenzione impianti e fabbricati;

nessuna attività;

altro: attività di laboratorio

2.3. Presenza di addetti dell'ASST negli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture e relativi orari, presenza di pazienti e/o visitatori:

no;

addetti dell'ASST.; orario di presenza **24 ore die**

pazienti e/o visitatori; orario di presenza

senza interferenza con le attività di contratto;

con interferenza con le attività di contratto:
specificare: **interferenza di passaggio/transito e compresenza nelle aree di laboratorio durante le fasi di fornitura, collaudo e manutenzione.**

lavoratori dipendenti dell'ASST che collaborano con la ditta fornitrice di lavoro/servizio/fornitura;

altro:

2.4. Presenza di altre ditte appaltatrici/lavoratori autonomi negli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture

- no;
- si, senza interferenza con le attività di contratto;
- si, con interferenza con le attività di contratto:
specificare:

2.5. Segregabilità degli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture

L'ambiente interessato ai lavori/servizi/forniture è comodamente segregabile, con accesso consentito solo agli addetti ai lavori:

si:

- * specificare la sussistenza di eventuali ulteriori rischi da interferenze di tipo impiantistico

.....
.....
.....

- * specificare se la presenza dei lavori comporta interferenze di tipo logistico per l'attività ospedaliera (es: modifiche dei percorsi di accesso ai reparti, spostamento dei reparti), e le misure compensative da adottare :

.....
.....

no

2.6. Disponibilità di servizi igienici, mensa, spogliatoi per il soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture:

servizi igienici: NO ; SI : ubicazione: **quelli interni ai diversi laboratori**

spogliatoi: NO ; SI : ubicazione:

mensa: NO ; SI : condizioni di accesso: **secondo le prescrizioni stabilite dal concessionario**

2.7. Pronto soccorso: *in in caso di necessità è disponibile il servizio di pronto soccorso del P.O. San Gerardo*

2.8. Attrezzature di proprietà dell'ASST messe a disposizione del soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture ed indicazione dell'eventualità di uso promiscuo:

circostanza prevista in contratto NO ; SI :

se si specificare

- 2.9.** Impianti/macchine pericolose di proprietà del Committente che devono restare in funzione durante i lavori affidati, in prossimità degli stessi:

*L'attività ospedaliera prevede il continuo funzionamento di svariati impianti e macchinari sia di tipo sanitario che di supporto alla struttura. L'interferenza con questi impianti per il lavoro/attività in esame in genere non c'è, a meno che non si verifichi un incidente, la cui probabilità è bassa per effetto dell'attività di controllo, gestione e manutenzione programmata dell'intero parco tecnologico ospedaliero, operata dall'azienda ospedaliera; vedi anche impianti e attrezzature del committente su opuscolo informativo di cui al punto 1. . **L'accesso negli ambienti interessati, i tempi e le modalità di lavoro saranno concordati con i Responsabili delle diverse Unità Operative e con il Servizio di Ingegneria Clinica.***

Luoghi presso i quali è data la possibilità di organizzare un deposito dei materiali al soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture:

circostanza prevista NO ; SI ;

se si specificare:

- 2.10.** Informazioni sugli impianti a rete e alimentazione elettrica:

Informazioni necessarie in relazione ai lavori/servizi/forniture: NO ; SI ;

se SI:

2.11.1 Qualora necessario ai fini della sicurezza, la Ripartizione Tecnica dell'ASST fornirà informazioni sulla distribuzione elettrica e sugli altri impianti a rete (idraulici, telefonici e comunicazione, gas combustibili e/o tecnici), interni ed esterni, riferita agli impianti interrati, sotto traccia e/o aerei (allegando eventualmente planimetria della distribuzione);

2.11.2 Allaccio alla rete e/o lavori su impianti elettrici: attenersi alle indicazioni fornite dall'Ufficio Tecnico ed a quanto riportato nell'opuscolo SPP-DA-111.

- 2.12** Lavori soggetti al Titolo IV del D.Lvo 81/08: Cantieri temporanei o mobili:

NO ; SI ;

Se si prima dell'inizio dei lavori l'affidatario deve predisporre il P.O.S. (Piano Operativo Sicurezza) di cui all'art. 89 lett. h) D.Lvo 81/08.

Alla luce di quanto sopra per i lavori/servizi/forniture in oggetto:

Caso 1 si rilevano interferenze fra i lavori/servizi/forniture in oggetto e l'attività ospedaliera; pertanto si procede alla valutazione dei rischi da interferenze e relativi costi della sicurezza, mediante il modulo "VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI" ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lvo 81/08" (allegato n. 2) , che sarà considerato parte integrante del presente documento;

Caso 2 Se gli ambienti interessati ai lavori/servizi/forniture sono comodamente segregabili, con accesso consentito solo agli addetti ai lavori e/o si rilevano ulteriori interferenze solo di transito per raggiungere il suddetto luogo di lavoro, i rischi di interferenze devono essere gestiti rispettando le prescrizioni di sicurezza riportate nell'opuscolo informativo "Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'Ospedale S. Gerardo e misure di prevenzione ed emergenza", allegato al presente documento.

"Ulteriori note e misure di prevenzione e sicurezza" vengono eventualmente riportate di seguito nel presente documento e nei successivi incontri di coordinamento da concordare con l'U.O. Ingegneria Clinica preventivamente all'attivazione del contratto di assistenza/manutenzione.

NON SI RILEVANO COSTI PER LA GESTIONE DEI RISCHI INTERFERENTI.

PROGRAMMA DI COOPERAZIONE E COORDINAMENTO (ai sensi dell'art. 26 commi 2 e 3 del D.L.gs 81/08)

L'espletamento degli obblighi di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione, viene attuata con i seguenti provvedimenti:

- a) Attuazione delle misure operative e del flusso di informazioni specifiche riportate nel presente documento;
- b) Osservanza delle precauzioni riportate nell'opuscolo informativo "*Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'ASST di Monza e misure di prevenzione ed emergenza*", SPP-DA-111, con particolare riferimento a quanto sinteticamente elencato nel punto "*Misure comportamentali di prevenzione e protezione – Norma per l'impresa/Lavoratore autonomo*" e "*Misure di emergenza per imprese fornitrici di lavori/servizi/forniture*";
- c) Per appalti di lavori non soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08 e s.m.i., predisposizione, da parte del soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture, dei documenti elencati nel paragrafo "*Documenti relativi alla sicurezza del lavoro presentati dal concorrente*" dell'opuscolo informativo SPP-DA-111 (documento di Valutazione dei Rischi, dati sulla formazione dei lavoratori, eventuali proposte per la gestione rischi di interferenza, andamento infortunistico dell'ultimo triennio);
- d) Reciproca informazione con i Responsabili di altre Ditte eventualmente operanti nella stessa zona di lavoro per eliminare i rischi dovuti ad interferenze tra i rispettivi lavori;
- e) Il soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture deve dare immediata informazione alla figura ospedaliera referente per il presente lavoro/servizio/fornitura, di ogni situazione di rischio anche dipendente dall'ASST o di altre ditte presenti, della quale venga a conoscenza durante la propria attività presso l'ASST;
- f) Materiale informativo/ documentazione consegnata: vedi elenco allegati;
- g) Il soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture si impegna ad attuare la formazione ed informazione al proprio personale che accederà presso la struttura dell'ASST, in merito alle misure di prevenzione e controllo generali e specifiche contenute nella documentazione ricevuta dall'AO ed a quanto richiamato nei verbali delle riunioni di coordinamento della sicurezza ex art. 26 D.L.vo 81/08 e s.m.i.;
- h) Per appalti di lavori non soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08 e s.m.i., il soggetto affidatario fornirà, preventivamente all'avvio dell'attività, l'elenco nominativo del personale che accederà presso la struttura dell'ASST, utilizzando il formato richiesto da questa Azienda (all. n. 4);
- i) Il soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture è responsabile, nei confronti sia dell'Amministrazione dell'ASST che di terzi, del trasferimento degli obblighi e delle informazioni del presente articolo agli eventuali subappaltatori o lavoratori autonomi da lui incaricati all'interno dell'ASST;
- j) Per appalti di lavori non soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08 e s.m.i., per gli appalti comportanti più interventi, il coordinamento dei singoli lavori, può essere documentato mediante l'uso del modulo aziendale SPP-MA-027 "*Verbale di coordinamento sicurezza per lavori su impianti e strutture affidati a terzi (manutenzione, installazione, riparazione guasti ecc.)*" o altro strumento, anche informatizzato, che raccolga le stesse informazioni. La suddetta documentazione è conservata a cura dell'ufficio referente dell'appalto.

k) Riunioni di coordinamento.

L'attività di collaborazione e coordinamento proseguirà nell'ambito delle riunioni di coordinamento lavori/servizi oggetto dell'appalto oppure in specifiche riunioni di coordinamento sicurezza.

Nella prima riunione di coordinamento sarà discusso ed eventualmente aggiornato il presente DUVRI anche in base alle proposte per la gestione dei rischi di interferenze eventualmente formulate dall'affidatario.

l) Note e ulteriori misure di prevenzione e sicurezza:

Attenersi scrupolosamente alle indicazioni di sicurezza contenute nella documentazione informativa specifica fornita dall'ASST, sottolineando in particolare:

- **Accedere negli ambienti solo se preventivamente autorizzati e accompagnati dal personale del laboratorio.**
- **Rispettare la segnaletica di sicurezza.**
- **Evitare di manipolare, spostare, aprire, versare il contenuto di contenitori di sostanze eventualmente presenti negli ambienti nei quali si opera.**
- **Evitare contatti diretti con i pazienti, con materiale biologico, con contenitori dei rifiuti speciali e con strumenti/attrezzature utilizzate sui pazienti/utenti.**
- **Chiedere al responsabile del laboratorio informazioni su eventuali situazioni di rischio per le quali siano necessarie specifiche misure di protezione: es. l'uso di particolari DPI (Dispositivi di Protezione Individuale da adottare) mascherine, guanti, occhiali, camice di protezione, cuffie per capelli.**

Nelle sedi viarie del presidio ospedaliero gli automezzi del soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture dovranno avere velocità tale da non risultare pericolosa per le persone presenti o per gli altri automezzi e comunque non superiore a 10 km/h.

Il transito e la sosta sono consentiti solo negli spazi a ciò destinati e segnalati mediante apposita segnaletica stradale. Qualora ciò non fosse possibile per l'ingombro dei mezzi o l'eccezionalità dei trasporti, il transito e la sosta avverrà secondo le indicazioni fornite dal personale ospedaliero preposto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Si precisa inoltre che le informazioni fornite saranno improntate ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti del personale interessato, ai sensi del D. L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

In particolare, ai sensi di quanto stabilito ai sensi dell'art. 13 del D. L.vo n. 196/2003 i dati forniti saranno trattati per finalità di gestione amministrativa dell'iniziativa; il conferimento dei dati è obbligatorio e il trattamento sarà effettuato attraverso modalità cartacee e informatizzate.

In ogni momento il personale interessato potrà esercitare i diritti nei confronti del titolare del trattamento ai sensi dell'art. 7 del Codice della Privacy: cancellazione, aggiornamento, rettificazione ovvero integrazione dei dati, ecc.

Titolare del trattamento è l'ASST.

Allegati al presente documento:

Materiale informativo consegnato:

- Materiale informativo consegnato: **OPUSCOLO "Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'Ospedale S. Gerardo e misure di prevenzione ed emergenza", SPP-DA-111**
- Allegato n. 1 - ANAGRAFICA SUBAPPALTATORI (SPP-MA-016 - a)
- Allegato n. 2 - "VALUTAZIONE DEI POTENZIALI RISCHI INTERFERENTI RILEVATI ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/08" (SPP-MA-016 - b)
- Allegato n. 3 - "COSTI LAVORI DI SEGREGAZIONE" (SPP-MA-016 - c)
- Allegato n. 4 - "SCHEMA RACCOLTA DATI ANAGRAFICI PERSONALE ESTERNO" (SPP-MA-016 - d)
- Allegato n. 5 - "ELENCO INIZIATIVE FORMATIVE DI SICUREZZA DEL LAVORO" (SPP-MA-016 - e)

Prot. SPP n. 352 data: 14.09.2017

Per l'ASST Monza

Per il soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Monza

Servizio di Prevenzione e Protezione
U.O. di Medicina del Lavoro

OPUSCOLO INFORMATIVO

Rischi lavorativi specifici negli ambienti dell'ASST MONZA e misure di prevenzione ed emergenza

Informazioni di sicurezza rivolte ai soggetti fornitori dei
lavori/servizi/forniture per lavori affidati all'interno dell'ASST
MONZA ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08.

SOMMARIO

Rischi lavorativi specifici negli ambienti	1
dell'ASST MONZA	1
e misure di prevenzione ed emergenza	1
1.INTRODUZIONE	3
2. RASSEGNA DEI PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AMBIENTE OSPEDALIERO E LORO INCIDENZA SUI LAVORATORI NON ADDETTI AD ATTIVITÀ SANITARIE	6
3. AGENTI BIOLOGICI	6
3.AGENTI BIOLOGICI	6
3.2 Indicazioni generali sul rischio biologico nelle attività non sanitarie di servizio e supporto in ambiente ospedaliero (pulizia e sanificazione, manutenzione in genere, servizi economici)	6
3.3 Alcune precauzioni contro il rischio biologico proprio delle operazioni di pulizia e sanificazione	7
3.4 Rischio biologico connesso alla movimentazione e stoccaggio dei rifiuti ospedalieri	8
3.5 Rischio biologico connesso al servizio di lavanderia e guardaroba	9
3.6 Rischio biologico connesso ai servizi di manutenzione in genere (impianti tecnologici, macchinari, apparecchiature in genere)	9
3.7 Norme per la prevenzione delle infezioni da Aspergillo (durante l'esecuzione dei lavori)	10
4. AGENTI CHIMICI	11
5. FARMACI ANTIBLASTICI	11
6. RADIAZIONI IONIZZANTI	11
7. RADIAZIONI NON IONIZZANTI	12
8. RISCHIO ELETTRICO	12
8.1 Considerazioni specifiche per i soggetti fornitori di lavori/servizi/forniture	13
9. SICUREZZA ANTINCENDIO	13
10. GAS COMPRESSI, BOMBOLE	13
11. RISCHI DA MOVIMENTO DI AUTOMEZZI E MEZZI OPERATIVI	14
12. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SOGGETTO FORNITORE DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE E GESTIONE RISCHI DI INTERFERENZE	15
13. DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO PRESENTATI DAL CONCORRENTE	16
14. RISCHI DA INTERFERENZE: ATTUAZIONE DELL'ART. 26 DEL D.L.vo n. 81/08	16
15. MISURE COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE	17
16. MISURE DI EMERGENZA PER IMPRESE FORNITRICI DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE	20
16.1 Misure di emergenza in caso di incendio/evacuazione	20
16.2 Misure di emergenza in caso di rischio biologico: contatto accidentale con materiale contaminato	21
16.3 Misure di emergenza in caso di rischio chimico: spandimento accidentale di sostanze, preparati o rifiuti chimici	21
16.4 Misure di emergenza in caso di rischio radiologico: spandimento sostanze radioattive	21
16.5 Misure di emergenza in caso di terremoto	21

1. INTRODUZIONE

Obiettivo del presente opuscolo è quello di fornire le informazioni sui rischi specifici presenti negli ambienti dell'ASST Monza e sulla loro incidenza rispetto al personale addetto ad attività non sanitarie (es. le attività di manutenzione, le pulizie, ecc.), attività che spesso sono affidate in appalto o contratto d'opera all'interno dell'Azienda stessa. Esso raccoglie quindi le principali indicazioni di sicurezza predisposte dall'ASST Monza in applicazione dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08.

Appare chiaro che per il perseguimento delle migliori condizioni di sicurezza nei lavori affidati a personale non sanitario all'interno dell'ASST, risulta di primaria importanza l'attivazione di un flusso informativo fra i diversi soggetti implicati: datore di lavoro committente, datore di lavoro del soggetto fornitore del lavoro/servizio/fornitura, responsabile/i dei reparti e servizi interessati ai lavori, ufficio ospedaliero referente preposto alla gestione del lavoro/servizio/fornitura, Direzione Sanitaria, Servizio di Prevenzione e Protezione. Il presente opuscolo si configura quale supporto operativo nel contesto di questo flusso di informazioni.

Le informazioni e indicazioni contenute nel presente opuscolo costituiscono adempimento, da parte del datore di lavoro committente (datore di lavoro dell'ASST Monza), dell'obbligo di fornire alle imprese fornitrici di lavori/servizi/forniture, dettagliate informazioni sui rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.

Il presente opuscolo costituisce inoltre parte integrante del processo di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione in caso di compresenza di più ditte in uno stesso luogo di lavoro (D.L.vo 81/08, art. 26 c.2 lett. b), processo la cui promozione è in capo al DDL committente (D.L.vo 81/08, art. 26 c.3).

Il suddetto obbligo non si estende ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese fornitrici di lavori/servizi/forniture, come stabilito al c. 3 dell'art. 26 del D.L.vo 81/08. Si è tuttavia ritenuto utile riportare nel presente opuscolo anche alcune indicazioni relative a rischi specifici propri di attività tipicamente affidate a imprese/lavoratori autonomi all'interno dell'ospedale: queste indicazioni, frutto dell'esperienza maturata sull'argomento nell'ambito dell'ASST Monza, sono da intendersi esclusivamente quali suggerimenti - non esaustivi di tutti i possibili rischi propri di queste attività - rivolti ai datori di lavoro delle imprese fornitrici di lavori/servizi/forniture.

Si riporta di seguito il testo integrale dell'art. 26 del Decreto Legislativo 81/08 che detta norme sui contratti d'appalto e contratti d'opera.

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Capo III

GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Sezione I

MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI

Art. 26.

Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa/lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese/lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - 1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - 2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa/lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese/lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
- 3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi

non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

- 3-ter.** Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
- 4.** Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'impresa/lavoratore autonomo, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'impresa/lavoratore autonomo o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese/lavoratori autonomi o subappaltatrici.
- 5.** Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
- 6.** Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
- 7.** Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
- 8.** Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa/lavoratore autonomo o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

2. RASSEGNA DEI PRINCIPALI RISCHI SPECIFICI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI IN AMBIENTE OSPEDALIERO E LORO INCIDENZA SUI LAVORATORI NON ADDETTI AD ATTIVITÀ SANITARIE

3. AGENTI BIOLOGICI

3.1 Considerazioni generali

I rischi di esposizione a microrganismi, endoparassiti umani, vettori virali, agenti biologici patogeni, sussiste in tutti i reparti/servizi di assistenza e diagnosi. Il rischio biologico più rilevante è quello associato agli agenti virali a trasmissione ematica (sangue), come il virus dell'epatite e quello dell'immunodeficienza umana (HIV).

La trasmissione occupazionale di questi virus e di altri agenti infettivi a trasmissione ematica, avviene solitamente in seguito a esposizione con sangue o altri liquidi biologici infetti, in seguito a punture o tagli provocate da aghi o taglienti inopportuno manipolati o non correttamente eliminati, ed è comunque in stretta relazione con le attività sanitarie svolte.

La stretta osservanza dell'applicazione delle precauzioni universali per la manipolazione e lo smaltimento di fluidi, dei materiali biologici e degli scarti potenzialmente infetti, il corretto uso di contenitori rigidi per aghi o taglienti associata alla osservanza delle corrette procedure per la manipolazione dei campioni biologici, riduce al minimo questo rischio per gli operatori sanitari e ne riduce al minimo anche l'incidenza sulle attività non sanitarie affidate ad imprese esterne o lavoratori autonomi.

La specifica informazione ai lavoratori esterni al reparto che devono operare all'interno dello stesso, operata da parte del personale responsabile del reparto, costituisce fattore determinante per la riduzione del rischio biologico.

Si richiama l'attenzione al fatto che anche gli operatori affidatari del lavoro/servizio/fornitura, possono essere fonte di contaminazione per i pazienti: attenersi alle indicazioni del personale di reparto ad adottare sempre le elementari misure igieniche (es. coprirsi con la mano / usare il fazzoletto quando si tossisce nelle vicinanze di un paziente).

3.2 Indicazioni generali sul rischio biologico nelle attività non sanitarie di servizio e supporto in ambiente ospedaliero (pulizia e sanificazione, manutenzione in genere, servizi economici)

Durante l'attività di pulizia degli ambienti (o le attività di manutenzione in genere), risulta, di norma, molto bassa la possibilità di contaminazione biologica per le motivazioni di seguito espresse.

Innanzitutto si rileva che detta modalità di contagio, come espresso nel precedente paragrafo, si può generalmente verificare quando c'è un contatto diretto con il paziente e nell'esecuzione di procedure assistenziali che sono di competenza esclusiva del personale addetto all'assistenza.

Oltre a quanto sopra, la garanzia di adeguate condizioni di sicurezza per il personale di ditte esterne operante all'interno dei luoghi di assistenza, è assicurata dall'applicazione delle precauzioni essenziali di sicurezza comunemente adottate in ogni ambiente sanitario, l'applicazione delle quali è controllata dal responsabile di reparto.

Più in particolare ogni responsabile di reparto deve favorire lo svolgimento dell'attività degli operatori di ditte esterne evitando loro l'esposizione accidentale ad agenti biologici accertando la sussistenza di quanto segue:

- osservanza, da parte del personale di assistenza, dell'applicazione delle precauzioni universali per la manipolazione e lo smaltimento dei rifiuti potenzialmente infetti nei modi e nei tempi previsti (corretto smaltimento di aghi e taglienti in contenitori rigidi..);
- controllo sistematico della adeguatezza ed osservanza delle corrette procedure in uso in reparto per quanto attiene la manipolazione dei campioni biologici;
- fornitura di informazioni sistematiche al personale delle ditte appaltanti in merito agli eventuali rischi di esposizione, soprattutto riguardo ai pazienti sottoposti a misure

cautelative di isolamento; a questo proposito, il responsabile di reparto deve fornire informazioni sulle modalità di trasmissione degli agenti infettivi e sulle misure cautelative da adottare.

Dette informazioni devono riguardare:

- l'eventuale necessità ed il tipo di dispositivo di protezione da utilizzare,
- l'eventuale necessità di utilizzare sovra camici o quant'altro a protezione della persona,
- le procedure che possono potenzialmente esporre al rischio di contagio durante il normale svolgimento delle pulizie.

A questo proposito si fa presente che, quando il paziente affetto da patologie infettive non è più presente nella camera (per trasferimento, dimissione...) e la stessa è stata opportunamente ventilata (apertura delle finestre per almeno 20 minuti), cessano di esistere le condizioni che impongono l'utilizzo di dispositivi di protezione.

Il personale addetto alle operazioni di pulizia ordinaria, straordinaria o di manutenzione in genere deve sempre osservare quanto segue:

- *prima di iniziare qualsiasi intervento di pulizia ordinaria, straordinaria o di manutenzione in genere, è necessario che il personale addetto si rivolga al responsabile del reparto (o all'addetto da lui incaricato), per richiedere informazioni su eventuali circostanze di rischio specifico per le quali sia necessario adottare particolari misure di prevenzione,*
- *in caso di infortunio attenersi alle procedure stabilite dal proprio datore di lavoro (per lavoratori non dipendenti dall'ASST Monza: responsabile della ditta fornitrice di lavori/servizi/forniture) ed avvisare comunque anche il responsabile del reparto interessato.*

3.3 Alcune precauzioni contro il rischio biologico proprio delle operazioni di pulizia e sanificazione

Viste le particolarità ambientali in cui è svolto il lavoro, all'interno di una struttura sanitaria, si ritiene opportuno indicare alcuni principi generali di sicurezza che il soggetto fornitore dei lavori/servizi/forniture deve considerare nell'ambito della valutazione dei rischi di sua competenza, al fine di ridurre l'esposizione a rischio biologico dei propri lavoratori.

- Nei laboratori, in nessun caso gli operatori del servizio di pulizia devono essere addetti alla sanificazione e quant'altro delle apparecchiature per l'esecuzione degli esami, delle cabine di sicurezza, dello strumentario di laboratorio, dei piani di lavoro, o di altra superficie sulla quale vi sono campioni biologici, fatta salva l'esplicita autorizzazione da parte del responsabile del laboratorio stesso.
- Ogni operatore deve indossare idonea divisa da lavoro, completa di calzature antiscivolo, possibilmente idrorepellenti e chiuse completamente o almeno nella parte anteriore; è da evitare l'uso di ciabatte o zoccoli che non garantiscano la copertura completa dell'avampiede o che non diano garanzia di corretta calzabilità durante lo svolgimento del lavoro.

L'utilizzo di calzature aperte può costituire causa di infortunio a seguito di traumatismi per colpi accidentali in punti quali le ruote dei lettini, gli spigoli delle porte, ecc. . Non garantiscono inoltre un corretto isolamento del piede dall'acqua nelle procedure che prevedono l'utilizzo di deceranti con conseguente spargimento di liquidi in consistente quantità sui pavimenti.

- Prima delle normali operazioni di pulizia indossare guanti in gomma vinilica, con contenimento dell'avambraccio (tipo domestico), da sostituire in base agli ambienti cui sono dedicati (possibilmente differenziati per colore: 1 paio per le zone di degenza, 1 paio per i bagni). Tutti gli operatori dovranno essere debitamente informati in merito alle corrette procedure di manutenzione dei guanti in dotazione (pulizia dopo l'utilizzo, valutazione dell'usura, ecc.).

E' sconsigliato l'uso di guanti monouso in lattice in quanto facilmente perforabili e perché non garantiscono sicura tenuta per evitare il contatto della cute con i preparati detergenti e/o disinfettanti utilizzati per le pulizie; possono inoltre essere causa di sensibilizzazioni cutanee al lattice del personale esposto.

- Devono essere messi a disposizione, da parte del soggetto fornitore dei lavori/servizi/forniture, presidi protettivi quali sovra camici e mascherine idonee al tipo di lavoro, da indossare ogniqualvolta il responsabile di reparto ne faccia segnalazione.
- In alcuni reparti (ematologia adulti e pediatrica), è richiesto al personale dell'impresa pulizie di indossare mascherine prima di entrare nelle camere di degenza. Questa richiesta è a protezione dei pazienti ricoverati e solitamente non comporta nessuna esposizione a rischio infettivo del personale.
- Nel caso sia necessaria la protezione delle vie respiratorie per la prevenzione di esposizione ad agenti infettivi, il personale deve essere dotato, da parte della impresa, di dispositivi di protezione delle vie respiratorie idonei allo scopo e deve essere opportunamente informato circa il loro corretto utilizzo e manutenzione. Si segnala che per patologie a trasmissibilità aerea, quale ad esempio la tubercolosi, nei casi indicati occorre utilizzare apposite mascherine tipo facciale filtrante di classe FFP2.
- Evitare assolutamente:
 - di introdurre le mani in cestini o sacchi per la raccolta dei rifiuti;
 - di raccogliere aghi o altro senza le dovute precauzioni; avvisare il personale di assistenza per evitare incidenti e per provvedere al corretto smaltimento;
 - di manipolare apparecchi o presidi a contatto con il paziente.

3.4 Rischio biologico connesso alla movimentazione e stoccaggio dei rifiuti ospedalieri

Il personale addetto alla movimentazione ed al trasporto al luogo di stoccaggio dei contenitori dei rifiuti prodotti in ambiente ospedaliero, sono esposti a rischio potenziale di contaminazioni biologiche in seguito a puntura, taglio o contatto accidentale con materiale biologico contenuto nei rifiuti, in seguito ad errate procedure di manipolazione.

Al fine di evitare questa possibilità, è necessario che i lavoratori addetti alla movimentazione rifiuti siano correttamente edotti, da parte dei rispettivi datori di lavoro, sulla natura dei materiali che devono trasportare.

È assolutamente vietato quanto segue:

- aprire i contenitori ed introdurre le mani, o capovolgere gli stessi con rischio di fuoriuscita del materiale contenuto;
- manipolare i contenitori senza avere indossato idonei guanti protettivi forniti dal datore di lavoro; si consiglia l'uso di guanti protettivi anche per le operazioni di pulizia dei carrelli utilizzati per il trasporto;
- toccare a mani nude i contenitori visibilmente sporchi o umidi; in questo caso segnalare ai responsabili di reparto l'inconveniente affinché sia possibile la sostituzione del contenitore in sicurezza.

Si raccomanda l'uso di una divisa da lavoro da indossare durante le manovre di raccolta e stoccaggio dei rifiuti ospedalieri e di idonee calzature antiscivolo, onde prevenire incidenti da caduta o scivolamento.

Al fine di minimizzare il rischio di contaminazione si raccomanda l'osservanza delle seguenti modalità operative:

- evitare di effettuare le operazioni, soprattutto quelle più rischiose, in fretta;
- ispezionare i cestini dei rifiuti urbani prima di raccogliere i sacchetti;
- Segnalare al proprio coordinatore ed al responsabile del reparto la presenza di rifiuti pericolosi (es. siringhe) impropriamente smaltiti nei contenitori dei rifiuti urbani;
- **Nel caso di puntura e/o contaminazione con materiali sporchi di sangue, segnalare l'incidento** al proprio coordinatore ed al responsabile del reparto per l'immediata attivazione delle procedure previste.

3.5 Rischio biologico connesso al servizio di lavanderia e guardaroba

Il rischio di esposizione ad agenti biologici per il personale del servizio di lavanderia e guardaroba è molto limitato.

In letteratura non sono riportati casi di patologie infettive a carico del personale addetto a questo servizio, anche se sono da segnalare rischi di contatto accidentale con materiale biologico in seguito a puntura accidentale causata da presidi erroneamente smaltiti tra la biancheria.

Le disposizioni impartite ai reparti al fine di identificare in modo inequivocabile la biancheria sporca con materiale o fluidi biologici, riduce il rischio di entrare in contatto con queste sostanze.

Per evitare che comunque si verifichino incidenti da esposizione a materiale biologico si raccomanda a tutto il personale operante in questo servizio di:

- evitare di aprire i sacchi contenenti biancheria o effetti lettereci identificati come potenzialmente infetti;
- evitare o ridurre la cernita manuale della biancheria e comunque, durante tutte le manipolazioni di carico macchina e manipolazione, indossare obbligatoriamente idonei guanti protettivi resistenti al taglio, al fine di evitare rischi di puntura accidentale con taglienti erroneamente contenuti nella biancheria;
- indossare guanti protettivi durante le operazioni di sfoderamento di materassi e cuscini e provvedere alla disinfezione in autoclave di tutti gli effetti lettereci visibilmente macchiati (anche se le macchie sono di piccole dimensioni);
- indossare idonea maschera FFP1 durante le operazioni di sfoderamento degli effetti lettereci al fine di evitare ripetute esposizioni a polveri e lattice che si liberano nell'ambiente durante la manovra;
- indossare idonei guanti vinilici durante le operazioni di rifoderatura degli effetti lettereci.

La biancheria e gli effetti lettereci segnalati come potenzialmente infetti vanno inviati, a mezzo Ditta esterna, a trattamento di disinfezione e lavaggio.

3.6 Rischio biologico connesso ai servizi di manutenzione in genere (impianti tecnologici, macchinari, apparecchiature in genere)

In generale si deve osservare che, fermo restando il rispetto delle elementari norme igieniche, per il personale, interno o esterno, operante in questo settore il rischio di contrarre patologie di origine infettiva negli ambienti ospedalieri non è superiore rispetto alle medesime attività svolte in altri ambienti di lavoro. Pertanto per questo personale la possibilità di contrarre patologie di origine infettiva sul luogo di lavoro è da ritenersi estremamente bassa.

In caso di interventi di manutenzione da effettuare nei reparti, se si richiede l'intervento all'interno delle camere e dei servizi di degenza, si raccomanda di rivolgersi preventivamente alla caposala o comunque al personale di reparto per acquisire informazioni in merito ad eventuali misure cautelative da adottare.

Si raccomanda, soprattutto per gli interventi che riguardano la manutenzione di bagni e/o servizi igienici, l'utilizzo di guanti protettivi in gomma e di eventuali altri DPI onde impedire il contatto con liquami o acque sporche.

3.7 Norme per la prevenzione delle infezioni da Aspergillo (durante l'esecuzione dei lavori)

L'Aspergillus spp è un fungo ubiquitario che è stato isolato da aria non filtrata, sistemi di ventilazione, polvere contaminata sollevata nel corso di ristrutturazioni e costruzioni ospedaliere, superfici orizzontali, cibo e piante ornamentali. L'aspergillosi nosocomiale rappresenta una causa sempre più frequentemente riconosciuta di rischio nei pazienti con elevato grado di immunocompromissione.

Gli interventi di costruzione o ristrutturazione ospedaliera, soprattutto per lavori interni o in contiguità alle attività sanitarie, dovranno rispettare le seguenti precauzioni che saranno applicate in funzione dell'effettivo livello di rischio per i pazienti sopra richiamato, secondo il parere della direzione sanitaria del presidio:

- costruire delle barriere di separazione tra le aree di degenza dei pazienti e le aree in cui si svolgono i lavori, per prevenire l'ingresso di polvere nelle aree di degenza (ad es. barriere di plastica o in cartongesso);
- lavorare mantenendo una condizione di umidità sufficiente a ridurre la dispersione di polveri;
- utilizzare attrezzature con sistemi di aspirazione;
- deve essere data informazione al personale ed ai visitatori sulle zone in cui è interdetto il passaggio, anche mediante adeguata segnaletica; devono essere individuati e segnalati i percorsi alternativi;
- con l'utilizzo di segnaletica o di altri idonei accorgimenti, dirigere il passaggio delle persone provenienti dalla zona dei lavori lontano dalle aree di degenza, in modo da limitare al massimo l'apertura e chiusura di porte (o altre barriere) che possono provocare la diffusione di polveri, ingresso di aria o tracce di polvere nelle aree di degenza dei pazienti;
- stabilire la tempistica di attività del cantiere con relativi orari di lavoro;
- rimuovere il materiale di risulta con modalità tali da evitare la dispersione di polvere;
- la zona di lavoro deve essere adeguatamente pulita ogni giorno;
- nel caso di lavori effettuati all'interno dell'ospedale, valutare la necessità di creare e mantenere una pressione negativa rispetto alle adiacenti aree di degenza (valutando anche che non esistano controindicazioni quali, ad esempio, la presenza di pazienti con tubercolosi contagiosa nelle vicine aree di degenza).

Il soggetto fornitore dei lavori/servizi/forniture potrà individuare, in sostituzione ai provvedimenti sopra riportati, soluzioni tecniche alternative equivalenti che saranno proposte alla direzione sanitaria del presidio.

4. AGENTI CHIMICI

Considerazioni generali

In tutti i settori ospedalieri sono in uso sostanze chimiche.

I provvedimenti idonei alla prevenzione dell'esposizione incongrua a sostanze di origine chimica sono: l'adeguata segnalazione dei rischi correlati all'uso di sostanze chimiche, con particolare riguardo alla presenza di adeguata etichettatura su tutti i contenitori, la presenza delle schede di sicurezza delle sostanze utilizzate, la corretta informazione degli operatori che utilizzano dette sostanze.

Nei reparti e servizi ospedalieri, le sostanze chimiche più diffuse sono i detergenti ed i disinfettanti.

Si raccomanda attenzione nella manipolazione od utilizzo di sostanze che riportano in etichetta le frasi di rischio R40 e/o H 351 (sospettato di provocare il cancro), R45 e/o H350 (può provocare il cancro) e R49 e/o H350i (può provocare il cancro per inalazione). Si segnala che i farmaci non riportano queste frasi di rischio, in quanto non obbligatoria la segnalazione sulle sostanze farmaceutiche.

È assolutamente vietato manipolare, spostare, aprire, versare il contenuto di contenitori di sostanze chimiche eventualmente presenti negli ambienti sanitari in cui le ditte sono chiamate ad operare senza giustificato motivo e senza esplicita autorizzazione del responsabile del reparto. Per quanto attiene le sostanze chimiche che possono essere comunque presenti negli ambienti, si richiama l'attenzione al fatto che le stesse – sotto la responsabilità dei responsabili di reparto - risultano chiuse in contenitori etichettati a norma di legge ed ogni eventuale problema o contatto accidentale con esse va immediatamente riferito al responsabile del reparto che suggerirà i provvedimenti del caso.

5. FARMACI ANTIBLASTICI

Fra gli agenti chimici ai quali può essere esposto il personale sanitario vengono considerati anche i farmaci antiblastici, alcuni dei quali possono avere effetti teratogeni e carcinogeni.

Durante tutte le fasi di manipolazione di questi farmaci, non deve ovviamente verificarsi la presenza di personale non sanitario negli stessi ambienti; per i casi particolari sarà attuata idonea informazione da parte del responsabile del reparto.

L'esposizione a farmaci antiblastici deve essere il più possibile controllata, devono inoltre essere disponibili tutti i DPI necessari e deve essere rispettato il protocollo di preparazione previsto.

La corretta applicazione, da parte del personale sanitario, di tutte le precauzioni atte a ridurre il rischio di esposizione a questi farmaci è tale da eliminare l'incidenza di questo fattore di rischio sul personale addetto ai servizi non sanitari (pulizie, manutenzione ecc.).

6. RADIAZIONI IONIZZANTI

Nell'ASST di Monza l'esposizione a radiazioni ionizzanti è dovuta alla occasionale e rara dispersione di raggi X dalle apparecchiature diagnostiche e terapeutiche ed alla emissione di radiazioni da pazienti trattati con radionuclidi.

Le conseguenze acute e croniche alla esposizione a radiazioni ionizzanti sono ben note. L'ambiente ospedaliero è generalmente ben protetto, mediante particolari accorgimenti strutturali, segnalazione e delimitazione delle zone a rischio e controlli dosimetrici del personale esposto. È importante evitare le esposizioni non necessarie e sottoporre a programmi di sorveglianza sanitaria il personale esposto, al fine di evidenziare i possibili effetti da esposizione cronica, che, se non controllata può causare: alterazioni cromosomiche, cancro, cataratta, anemia aplastica, fibrosi polmonare e renale, sterilità, invecchiamento precoce.

Si può ragionevolmente ritenere poco significativa l'incidenza di questo fattore di rischio sul personale di ditte esterne comunque operante nelle aree classificate come a rischio in quanto:

- nell'ospedale sono già correntemente applicati tutti i provvedimenti di radioprotezione a salvaguardia, oltretutto del personale sanitario, anche e principalmente dei pazienti e

- visitatori, provvedimenti che quindi tutelano anche l'eventuale personale di ditte esterne e/o personale comunque non sanitario chiamato ad operare nelle aree a rischio;
- durante lo svolgimento delle attività di ditte esterne all'interno degli ambienti sanitari, negli stessi non deve essere in corso alcun tipo di attività sanitaria ed in particolare radiologica;
 - per i casi particolari nei quali sarà necessario l'accesso da parte delle ditte esterne e/o di personale comunque non sanitario nelle aree a rischio, il Responsabile del Reparto comunicherà le precauzioni contro il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, concordando tempi e modalità dell'intervento, in occasione dei contatti preliminari all'avvio dei lavori.

7. RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Nei lavoratori ospedalieri è frequente l'esposizione a radiazioni non ionizzanti generate da particolari apparecchiature fra queste le principali sono:

- sorgenti di luce ultravioletta (lampade germicide, incubatrici, alcuni filtri per l'aria),
- radiazioni infrarosse (apparecchiature per la produzione di calore),
- microonde (da apparecchi per diatermia, sterilizzatori, forni per la preparazione dei cibi),
- sorgenti laser.

Durante tutte le fasi di utilizzo di queste apparecchiature, non deve verificarsi la presenza di personale non sanitario negli stessi ambienti; per i casi particolari sarà attuata idonea informazione da parte del responsabile del reparto e saranno concordati con esso l'accesso, i tempi e le modalità di lavoro negli ambienti interessati.

Gli effetti sulla salute sono la produzione locale di calore con eventuale lieve irritazione congiuntivale e cutanea. L'esposizione a luce ultravioletta può provocare anche cataratta.

Dall'esposizione diretta al raggio laser si possono ottenere bruciature alla pelle ed agli occhi fino ad arrivare alla cecità.

Il controllo di questo fattore di rischio è costituito, oltre che da periodiche misurazioni ambientali dei campi elettromagnetici, dall'adozione di cautele in tutte le fasi di utilizzo dei macchinari e attrezzature generatrici di radiazioni non ionizzanti; queste cautele sono essere oggetto di specifica formazione e informazione degli operatori sanitari esposti a questo fattore di rischio.

La stretta osservanza delle "disposizioni generali di sicurezza" riportate nel paragrafo "Misure comportamentali di prevenzione e sicurezza" del presente documento, unitamente al rispetto dei principi comportamentali dei lavoratori, contenuti in particolare nell'articolo 20 del D.L.vo 81/08, sono tali da ridurre al minimo l'incidenza di questo fattore di rischio nei confronti del personale di ditte esterne e/o del personale comunque non sanitario chiamato ad operare nelle aree nelle quali lo stesso rischio è presente.

8. RISCHIO ELETTRICO

Considerazioni generali

I principali effetti sulla salute sono: scosse dolorose, arresti respiratori, bruciature profonde (elettriche e termiche), irregolarità del ritmo cardiaco, morte.

L'esposizione può avvenire quando c'è una mancanza di manutenzione ad una qualsiasi delle attrezzature elettriche, in caso di abuso e di mancanza di conoscenza dell'attrezzatura e/o dei suoi controlli. Le atmosfere arricchite di ossigeno e l'acqua possono contribuire a rendere le condizioni più rischiose.

Al fine di garantire un idoneo contenimento dei rischi per il personale utilizzatore di impianti e attrezzature elettriche, lo stesso personale deve porre particolare attenzione a che la strumentazione di qualsiasi tipo, i macchinari e gli impianti siano in buono stato, perfettamente funzionanti e non danneggiati: ogni situazione ritenuta non idonea, deve essere segnalata tempestivamente all'Ufficio Tecnico per le verifiche del caso; allo stesso Ufficio deve

essere segnalata tempestivamente ogni "scossa elettrica", anche se di modesta entità, proveniente da qualsiasi tipo di attrezzatura elettrica.

è opportuno che l'allacciamento di apparecchi elettrici alla rete ospedaliera, a qualsiasi titolo, sia preceduto da una verifica degli stessi da parte degli uffici preposti (Ufficio Tecnico, Ingegneria Clinica), per accertarne la rispondenza alle norme di sicurezza vigenti e la compatibilità con rete elettrica ospedaliera.

è quindi da evitare l'uso di apparecchi che non siano stati preventivamente autorizzati e soprattutto deve essere controllato e ridotto al minimo l'allacciamento alla rete elettrica di apparecchi ad uso personale dei pazienti.

8.1 Considerazioni specifiche per i soggetti fornitori di lavori/servizi/forniture

Le ditte fornitrici di lavori/servizi/forniture che per lo svolgimento delle proprie attività utilizzano utensili o macchinari ad alimentazione elettrica, devono utilizzare solo apparecchiature conformi alle norme vigenti in materia, e provvedere alla loro corretta manutenzione.

Per tutto ciò che attiene l'allacciamento alla rete elettrica, le imprese dovranno acquisire le necessarie informazioni dall'Ufficio Tecnico dell'ASST Monza ed attenersi strettamente alle indicazioni dallo stesso fornite.

Particolare attenzione va posta all'eventuale utilizzo di apparecchiature o utensili elettrici in prossimità di punti di erogazione gas medicali a motivo dell'aumentato rischio di incendio e/o esplosione; in questi casi è sempre necessario accertare che non sussistano dispersioni o situazioni di pericolo, chiedendo informazioni al responsabile del reparto/servizio in cui si opera.

9. SICUREZZA ANTINCENDIO

Le seguenti osservazioni di carattere generale valgono sia per gli addetti interni che per tutto il personale esterno operante a qualsiasi titolo all'interno degli ambienti ospedalieri.

Particolare attenzione viene posta al rischio di incendio nel normale svolgimento di tutte le attività sanitarie. In generale vengono adottate dall'ASST Monza le misure di prevenzione (atte a limitare la possibilità di insorgenza dell'incendio) e le misure di protezione (atte a proteggere le persone in caso di incendio: impianti di rilevazione, impianti e dispositivi di spegnimento, definizione del piano di emergenza).

Ai fini del contenimento del rischio di incendio le vie e le uscite di sicurezza devono essere lasciate sgombre da qualsiasi tipo di materiali; i dispositivi antincendio devono essere correttamente ubicati ed in buono stato: ogni situazione ritenuta non idonea deve essere segnalata tempestivamente all'Ufficio Tecnico per le verifiche del caso.

In caso di emergenza il comportamento che ogni lavoratore, operante a qualsiasi titolo all'interno degli ambienti ospedalieri, deve tenere, è riportato nelle "Misure di emergenza per imprese fornitrici di lavori/servizi/forniture " all'interno del presente documento.

10. GAS COMPRESSI, BOMBOLE

I gas compressi sono utilizzati in molti ambienti sanitari. Si possono trovare in contenitori (bombole) di varie dimensioni, in impianti fissi di distribuzione e allo stato puro o composto (esempi: ossigeno, anidride carbonica e azoto).

I gas compressi possono essere tossici, infiammabili ed esplosivi. Tali effetti derivano dalla compressione del gas e dagli effetti sulla salute che possono avere i prodotti chimici stessi.

Il controllo di questo fattore di rischio comporta essenzialmente l'adozione di cautele in tutte le fasi di utilizzo dei gas compressi e manipolazione dei relativi recipienti; queste cautele sono essere oggetto di specifica formazione e informazione degli operatori sanitari esposti a questo fattore di rischio.

La stretta osservanza delle "disposizioni generali di sicurezza" riportate nel paragrafo "Misure di emergenza per imprese fornitrici di lavori/servizi/forniture" del presente documento, unitamente al rispetto dei principi comportamentali dei lavoratori, contenuti in particolare

nell'articolo 20 del D.L.vo 81/08, sono tali da ridurre al minimo l'incidenza di questo fattore di rischio nei confronti del personale di ditte esterne e/o del personale comunque non sanitario chiamato ad operare nelle aree nelle quali lo stesso rischio è presente.

11. RISCHI DA MOVIMENTO DI AUTOMEZZI E MEZZI OPERATIVI

Nelle sedi viarie di tutti i presidi dell'ASST Monza, gli automezzi e mezzi operativi del soggetto affidatario dei lavori/servizi/forniture dovranno avere velocità tale da non risultare pericolosa per le persone presenti o per gli altri automezzi e comunque non superiore a 10 km/h.

Il transito e la sosta sono consentiti solo negli spazi a ciò destinati e segnalati mediante apposita segnaletica stradale. Qualora ciò non fosse possibile per l'ingombro dei mezzi o l'eccezionalità dei trasporti, il transito e la sosta avverrà secondo le indicazioni fornite dal personale ospedaliero preposto.

Negli spazi interrati o seminterrati non è consentito l'accesso e la sosta di mezzi alimentati a gas GPL, a meno che non siano dotati di serbatoi e impianti specificatamente omologati.

Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, compreso gli spostamenti, la Ditta esecutrice porrà la massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa interferire col raggio d'azione della macchina operatrice.

La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di segnalazione. L'area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi.

In questi casi, qualora necessario, la Ditta dovrà prevedere l'impiego di operatori muniti di appositi DPI col compito di regolare il traffico, tenere a distanza di sicurezza gli estranei ai lavori, assistere il conducente.

12. OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SOGGETTO FORNITORE DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE E GESTIONE RISCHI DI INTERFERENZE

PRESCRIZIONI GENERALI

L'Aggiudicatario deve rispettare scrupolosamente, in ogni fase dell'attività oggetto dell'appalto, tutte le norme legislative e regolamentari vigenti sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro.

Fra le disposizioni di cui sopra si richiamano in particolare:

- D.L.vo 9 aprile 2008 n. 81: "Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- D.M. 10/03/98: "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro".
- D.M. 18/09/2002: "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private".

Tra gli obblighi derivanti all'aggiudicatario dalle suddette norme, si richiamano in particolare i seguenti:

- rispettare regolamenti e disposizioni interni, portati a sua conoscenza dall'ASST Monza;
- impiegare personale e mezzi idonei ad ogni lavorazione/attività;
- istruire e responsabilizzare il proprio personale al fine di garantire la propria e altrui sicurezza;
- dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione individuale necessari, in merito ai quali dovrà assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso se richiesto, esigerne il corretto impiego;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e d'igiene del lavoro da parte del proprio personale e d'eventuali subappaltatori;
- predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
- fornire alla Committente tempestiva segnalazione d'ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività svolta direttamente dall'impresa/lavoratore autonomo, che possa essere fonte di pericolo;
- nel caso siano ravvisabili rischi da interferenza, adottare ogni possibile azione di prevenzione e protezione volta ad eliminare o ridurre detti rischi mediante la cooperazione e coordinamento con l'appaltante e ogni altra ditta presente nei luoghi di lavoro dell'appaltante.

L'Aggiudicatario dovrà essere in possesso di tutte le autorizzazioni, permessi e ogni altro documento in tema di prevenzione e sicurezza del lavoro che dovessero rendersi in qualsiasi momento necessari per l'espletamento dell'appalto; sono a suo carico tutte le incombenze e spese necessarie per l'ottenimento di quanto sopra.

Ferme restando le responsabilità dell'Aggiudicatario riguardo alla sicurezza, l'ASST Monza ha la facoltà di controllare che lo svolgimento dell'appalto avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza contenute nel presente articolo e, in caso d'inadempienza, di far sospendere l'esecuzione del servizio, riservandosi di valutare ogni altra eventuale azione a tutela dei propri interessi.

13. DOCUMENTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEL LAVORO PRESENTATI DAL CONCORRENTE

Entro i termini stabiliti dalle normative vigenti ed in base a quanto concordato nelle riunioni di coordinamento e, la/e ditta/e concorrente/affidataria, dovrà presentare i seguenti documenti/informazioni aggiornati in relazione all'andamento dei lavori.

1. documento di valutazione dei rischi specifici connessi ai lavori oggetto affidati, recante tutti i contenuti prescritti nell'art. 28 del D.L.vo 81/08;
2. informazioni sull'attività di "formazione e informazione" del proprio personale in materia di salute e sicurezza. Le informazioni di cui al presente punto possono essere fornite su apposita modulistica della committente; L'ASST Monza può richiedere la documentazione attestante l'effettivo svolgimento dei corsi indicati per ogni operatore;
3. individuazione dei rischi da interferenza - ragionevolmente prevedibili - tra i lavori affidati e tutte le altre figure a qualsiasi titolo presenti in ospedale (dipendenti ospedalieri, ditte terze, visitatori, ecc.) e indicazione di soluzioni previste per la loro eliminazione o riduzione. Queste informazioni saranno discusse nella prima riunione di coordinamento ex art. 26 del D.L.vo 81/08 e potranno costituire integrazione o modifica al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) predisposto dal committente ASST Monza compreso nella documentazione di appalto;
4. numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi tre anni.

14. RISCHI DA INTERFERENZE: ATTUAZIONE DELL'ART. 26 DEL D.L.vo n. 81/08

In osservanza dell'art. 26 del D.L.vo n. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i., l'ASST Monza:

- a) fornisce all'impresa/lavoratore autonomo puntuali informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività; queste informazioni sono contenute nel presente opuscolo;
- b) promuove la cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.L.vo n. 81 del 9 Aprile 2008 e a tal fine, qualora pertinente, predisporre il "Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze", (DUVRI), contenente le misure per eliminare o, in caso d'impossibilità, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

L'attività di cooperazione e coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.L.vo n. 81 del 9 Aprile 2008 e s.m.i. proseguirà durante il corso dell'appalto mediante riunioni periodiche di coordinamento della sicurezza indette dall'ASST Monza di sua iniziativa o su richiesta dell'aggiudicatario. La prima riunione di coordinamento avrà luogo prima dell'avvio delle attività date in concessione.

Nell'ambito dell'attività di cooperazione e coordinamento il Committente potrà richiedere all'impresa/lavoratore autonomo aggiudicatario, il coinvolgimento nell'attuazione del piano d'emergenza/evacuazione aziendale. In tale contesto potrà essere richiesto che il personale a qualunque titolo coinvolto dall'impresa/lavoratore autonomo aggiudicatario sia chiamato a far parte della squadra d'emergenza ai sensi del DM 10/03/1998. Eventuale formazione obbligatoria del personale in questo ambito è a carico dell'impresa/lavoratore autonomo.

Nel caso di lavori soggetti al Titolo IV del D.L.vo 81/08 (Cantieri temporanei o mobili), prima dell'inizio dei lavori l'affidatario deve predisporre il P.O.S. (Piano Operativo Sicurezza) di cui all'art. 89 dett. h) D.L.vo 81/08.

15. MISURE COMPORTAMENTALI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

A completamento di quanto esposto nei precedenti capitoli, si è ritenuto opportuno raccogliere in questo paragrafo le disposizioni operative più significative alle quali il personale delle imprese ed i lavoratori autonomi devono tassativamente attenersi durante le attività svolte negli ambienti dell'ASST Monza:

1. NORME GENERALI VALIDE PER TUTTI GLI OPERATORI ESTERNI

- avvisare del proprio accesso il responsabile del reparto/servizio in cui si deve operare, comunicandogli l'attività da svolgere ed gli eventuali rischi a terzi che da questi possono derivare,
- accertarsi, dal responsabile del reparto/servizio nel quale deve operare, sulla necessità di indossare particolari DPI e sulla eventuale presenza di rischi specifici e di eventuali procedure speciali di accesso al reparto/servizio stesso,
- togliere i DPI di cui al precedente punto all'uscita dal luogo in cui si è operato,
- negli ambienti interni all'ASST Monza è vietato fumare al di fuori degli spazi dove espressamente previsto,
- negli ambienti interni all'ASST Monza è vietato usare fiamme libere, pezzi roventi o comunque ogni tipo di apparecchio portatile o fisso che provochi scintille senza l'autorizzazione della Ripartizione Tecnica dall'ASST Monza,
- è vietato recarsi in luoghi e/o impianti diversi da quelli dove si è chiamati a svolgere il proprio lavoro,
- evitare di toccare oggetti e strumenti dei quali non si conosca l'uso e comunque senza l'autorizzazione del responsabile del reparto/servizio,
- lavarsi le mani ogni volta che si lasciano gli ambienti sanitari per mangiare, bere o fumare,
- non mangiare, bere, fumare, fare uso di cosmetici negli ambienti sanitari,
- non pulire o spolverare banconi di laboratorio senza il permesso del personale del laboratorio stesso,
- in caso di rovesciamento di contenitori, provette ecc., avvertire immediatamente il responsabile del reparto/servizio nel quale si sta operando,
- è vietato manipolare, spostare, aprire, versare il contenuto di contenitori di sostanze chimiche e/o fluidi biologici eventualmente presenti negli ambienti sanitari in cui gli operatori esterni—sono chiamate ad operare senza esplicita autorizzazione del responsabile del reparto e senza giustificato motivo,
- non tentare di rimediare a qualsiasi incidente senza aver ricevuto specifiche istruzioni,
- non accedere, senza autorizzazione, nelle zone che espongono segnalazioni di accesso limitato quali segno di radiazioni o rischio biologico,
- seguire i percorsi di accesso ai posti di lavoro indicati dall'ASST Monza,
- se autorizzati all'accesso con auto all'interno dell'ASST Monza, procedete a passo d'uomo,

2. NORME PER L'IMPRESA/LAVORATORE AUTONOMO

- Il personale dell'impresa/lavoratore autonomo per poter accedere ed operare negli edifici ed aree di pertinenza dell'Azienda Committente:
 - deve indossare idonei indumenti di lavoro;
 - deve essere individuato nominativamente, mediante apposizione sull'indumento da lavoro della tessera di riconoscimento;
 - deve rispettare le tempistiche (giorni ed orari di servizio) concordati con i riferimenti Aziendali;
 - non deve abbandonare materiali e/o attrezzature in posizione di equilibrio instabile o, qualora ciò fosse indispensabile, deve segnalarne la presenza;
 - la movimentazione di materiale deve essere effettuata in sicurezza e, se necessario, con l'ausilio di appositi carrelli o ausili dell'impresa/lavoratore autonomo;
 - non deve usare senza autorizzazione i materiali e/o attrezzature di proprietà della Committente.
- Se per effettuare la lavorazione, l'impresa/lavoratore autonomo introduce e/o utilizza sostanze chimiche deve produrre alla Committente, la specifica documentazione di valutazione del rischio chimico recante anche l'individuazione dei rischi che possono ricadere sul committente ai fini dell'attuazione della specifica attività di collaborazione e coordinamento sui rischi;
- L'impresa/lavoratore autonomo deve rendere disponibile per la Committente e per gli Enti di Controllo tutta la documentazione richiesta da norme e regolamenti attestante la conformità delle apparecchiature alle norme di sicurezza applicabili;
Nel caso sia necessario usufruire della rete elettrica della Committente, prendere preventivamente accordi con il personale dell'Ufficio Tecnico della Committente incaricato e competente per rispettivo ambito territoriale. La disattivazione/intercettazione e sezionamento dell'alimentazione elettrica degli impianti, che alimentano i locali oggetto degli interventi, dovrà essere eseguita dagli elettricisti interni o comunque con l'assistenza e la consultazione del personale interno alla Committente.
Stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe non essere possibile disattivare generalmente tutti gli impianti elettrici, per cui è probabile che nelle zone interessate dai lavori ci siano dei conduttori in tensione: conseguentemente i tecnici dell'impresa/lavoratore autonomo dovranno adottare tutte le cautele del caso soprattutto quando e se devono essere effettuate le operazioni di demolizione. Durante tali lavorazioni l'impresa/lavoratore autonomo deve essere dotato di appositi dispositivi di protezione nonché di apparecchiature idonee al rilevamento di cavi in tensione anche sotto traccia.
Nel caso di intercettazione di cavi, dovrà essere immediatamente avvertito l'U.O. Tecnico Patrimoniale dell'ASST Monza.
- L'impresa/lavoratore autonomo non deve effettuare mai interventi e/o riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso di conoscenze specifiche o delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente e senza specifica autorizzazione;
- L'impresa/lavoratore autonomo non deve effettuare operazioni di pulizia su macchine elettriche con detergenti liquidi nebulizzati o con strofinacci umidi, prima di avere disinserito la spina di alimentazione elettrica;
- L'impresa/lavoratore autonomo non deve utilizzare componenti elettrici non conformi alle norme;
- L'impresa/lavoratore autonomo non deve usare apparecchiature elettriche non predisposte, in condizioni di rischio elettrico accresciuto (ad esempio: con le mani bagnate, su pavimenti bagnati o in ambienti umidi);

- È vietato operare allacciamenti a reti idriche, elettriche, aria compressa, gas o comunque qualsiasi tipo di allacciamento, senza la specifica autorizzazione della Ripartizione Tecnica dall'ASST Monza;
- L'impresa/lavoratore autonomo non deve lasciare attrezzi e/o materiali che possano ingombrare o costituire potenziale pericolo in luoghi di lavoro e transito (comprese le vie di fuga) frequentati da operatori, utenti e pazienti dell'ASST Monza;
- L'impresa/lavoratore autonomo non deve lasciare apparecchiature e/o utensili (cavi, prolunghhe, trapani, ecc.) abbandonate sulle vie di transito;
- È vietato eseguire manovre non autorizzate su impianti, macchine ed attrezzature, ecc., trasportare persone con mezzi non adibiti a tale scopo (carrelli, gru, pale meccaniche ecc.);
- L'impresa/lavoratore autonomo deve rispettare di tutte le cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi tipo con particolare attenzione al contenimento delle polveri;
- L'impresa/lavoratore autonomo ha l'obbligo di contenere l'emissione di rumori nei limiti compatibili con l'attività sanitaria. Dovrà pertanto prevedere l'utilizzo di macchinari e attrezzature rispondenti alle normative per il controllo delle emissioni rumorose. Nel caso di lavorazioni rumorose, ove possibile, circoscrivere gli ambienti con schermature, chiusura di porte, o adottare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazione di rumore nei locali utilizzati per attività sanitarie;
I lavori devono essere eseguiti con il minore impatto anche in termini di vibrazioni. Qualora sia inevitabile l'utilizzo di mezzi o attrezzature che producono importanti rumori e/o vibrazioni, è necessario concordare preventivamente con l'ufficio tecnico, e la Direzione di Presidio strategie di trasferimento e/o riduzione dell'attività sanitaria circostante per la durata dei lavori;
- È obbligo dell'impresa/lavoratore autonomo la rimozione di tutti i rifiuti prodotti. E' di esclusiva competenza dello stesso la gestione dei rifiuti speciali (detriti, imballaggi, parti di macchinario, ecc.), derivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contratto.

16. MISURE DI EMERGENZA PER IMPRESE FORNITRICI DI LAVORI/SERVIZI/FORNITURE

16.1 Misure di emergenza in caso di incendio/evacuazione

Comportamento di qualsiasi lavoratore comunque operante all'interno dell'ASST

Circostanza	Azioni
SEMPRE	Ogni lavoratore deve prendere attenta visione dei dispositivi di prevenzione e protezione antincendio (estintori, idranti, pulsanti di allarme ecc.) e delle norme di comportamento specifiche (indicazioni, planimetrie con percorsi di fuga e luoghi di ritrovo) del luogo in cui è chiamato ad operare.
SE SI SCOPRE UN PRINCIPIO DI INCENDIO	Ogni lavoratore che si accorge di un principio di incendio o di un pericolo in genere, è tenuto ad intervenire immediatamente con la seguente modalità: <ul style="list-style-type: none">• ricercare se nella zona in cui ci si trova è presente un pulsante antincendio e premerlo, oppure;• chiamare il numero di emergenza dedicato per ogni struttura sanitaria (vedi piano di emergenza/evacuazione di presidio);• se si tratta di principio di incendio ed il lavoratore è stato addestrato, intervenire utilizzando l'estintore più vicino.
SE SI È COINVOLTI IN UNA EMERGENZA	Seguire le indicazioni degli addetti alla gestione emergenza (addetti di reparto, gruppo di primo intervento, squadre di emergenza, VV.F); se richiesto: <ul style="list-style-type: none">• fornire aiuto per lo spostamento ed evacuazione dei pazienti;• contribuire a mantenere la calma, non correre, non urlare, evitare situazioni di panico; negli altri casi: <ul style="list-style-type: none">• uscire dal reparto seguendo le segnalazioni delle uscite di sicurezza e dirigersi verso il punto di raccolta indicato nella planimetria affissa alle pareti del luogo in cui vi trovate e attendere istruzioni; è vietato ritornare negli ambienti in emergenza fino a comunicazione di cessato allarme.

16.2 Misure di emergenza in caso di rischio biologico: contatto accidentale con materiale contaminato

Misure immediate:

- a) Lesioni percutanee in caso di puntura con aghi o ferita con strumenti contaminati da materiale biologico
 1. provocare sanguinamento della lesione attraverso la spremitura della stessa;
 2. lavare la ferita per 10 minuti con acqua e sapone e disinfettare (es. soluzione di iodio o composti di cloro 10%).
- b) Contaminazione di mucose
 1. sciacquare abbondantemente con acqua corrente per 10-15 minuti, senza sfregare, evitando l'uso di soluzioni, detergenti o disinfettanti.
- c) Contaminazione di cute lesa
 1. lavare abbondantemente con acqua corrente la zona interessata
 2. disinfettare.

Dopo queste misure:

- avvisare immediatamente il proprio responsabile del reparto/servizio in cui si opera;
- rilavare dettagliatamente il luogo dove è avvenuto l'incidente e le modalità di accadimento,
- attenersi alle indicazioni del proprio responsabile per l'eventuale avvio della profilassi post esposizione.

16.3 Misure di emergenza in caso di rischio chimico: spandimento accidentale di sostanze, preparati o rifiuti chimici

Avvisare immediatamente il responsabile del reparto/servizio in cui si opera ed il proprio responsabile.

16.4 Misure di emergenza in caso di rischio radiologico: spandimento sostanze radioattive

Avvisare immediatamente il responsabile del reparto/servizio in cui si opera ed il proprio responsabile.

16.5 Misure di emergenza in caso di terremoto

- cercate di addossarvi alle pareti, lontano da scaffali;
- cercate rifugio sotto tavoli e/o letti;
- non tentate di abbandonare l'edificio durante le scosse;
- spostatevi lungo le pareti;
- non usare gli ascensori;
- non usare accendini o fiamme.



DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

(art. 26 D. Lvo 81/2008)

FASE PRELIMINARE

IMPRESA	
OGGETTO DEL CONTRATTO	PROCEDURA APERTA, IN UNIONE D'ACQUISTO, PER L'AFFIDAMENTO DELL'APPALTO PER LA FORNITURA DI SISTEMI DIAGNOSTICI PER EMOCOLTURA, COMPRENDE LO STRUMENTO UNITAMENTE AGLI ACCESSORI, I RELATIVI FLACONI E MATERIALI DI CONSUMO NECESSARI NONCHÈ IL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA ATTO A GARANTIRE LA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMI STESSI, OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS "CA' GRANDA – OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO", ALL'ASST MONZA E ALL'ASST FATEBENEFRAPELLI SACCO
DURATA DEL CONTRATTO	60 mesi

Il sottoscritto

Legale Rappresentante / Titolare / Referente dell'Impresa

.....

con sede legale in via

iscrizione C.C.I.A.A. di n°

dichiara

- di aver ricevuto le informazioni sui principali rischi presenti in azienda e le misure di prevenzione ed emergenza adottate, contenute nei manuali informativi per le aziende esterne sui principali rischi esistenti nei vari PPOO dell'ASST e sulle relative misure di prevenzione ed emergenza ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 reperibili sul sito ASST Fatebenefratelli Sacco – sezione "bandi e gare"
- di essere stato edotto dell'assetto funzionale delle aree dell'ambiente di lavoro in cui deve operare e dei relativi aspetti infortunistici;
- di essere a conoscenza dei pericoli che possono derivare dalla manomissione delle misure di prevenzione e sicurezza adottate;
- di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante sicurezza e salute sul lavoro, che si impegna ad osservare e a far osservare dai propri collaboratori;

in caso di aggiudicazione si impegna

a far pervenire all'Azienda prima dell'avvio del servizio un documento informativo

- redatto a seguito della valutazione dei rischi relativi all'attività da svolgere presso l'ASST;
- riportante:
 - le possibili interferenze e le misure di prevenzione e protezione attuate;
 - l'indicazione dei nominativi e dei recapiti di: Datore di lavoro, RSPP, Medico Competente, RLS;
 - ogni altra informazione si ritenga utile fornire in merito.

a partecipare alle riunioni periodiche di coordinamento.

Data

In fede
(firma)

